

GAZZETTA



UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 3 dicembre 1994

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

## R E G I O N I

## S O M M A R I O

## REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 22 agosto 1994, n. 52.

Istituzione di una sezione regionale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta. Modificazioni alla legge regionale 17 giugno 1988, n. 56 (Aggiornamento del piano socio-sanitario della regione Valle d'Aosta per il triennio 1983/1985) . . . . . Pag. 3

LEGGE REGIONALE 22 agosto 1994, n. 53.

Norme per l'attuazione degli art. 39 e 40 dello Statuto speciale nelle scuole secondarie di primo grado della Valle d'Aosta. . . . . Pag. 4

## REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 12 agosto 1994, n. 25.

Rendiconto generale dell'amministrazione della regione Umbria per l'esercizio finanziario 1991 . . . . . Pag. 5

LEGGE REGIONALE 12 agosto 1994, n. 26.

Norme sul diritto allo studio universitario . . . . . Pag. 5

LEGGE REGIONALE 12 agosto 1994, n. 27.

Prevenzione degli infortuni nei cantieri edili . . . . . Pag. 10

LEGGE REGIONALE 12 agosto 1994, n. 28.

Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 15 aprile 1992, n. 8. Norme regionali per la limitazione dell'infezione da H.I.V. (Human Immunodeficiency Virus) e del fenomeno dell'abbandono delle siringhe usate . . . . . Pag. 12

LEGGE REGIONALE 12 agosto 1994, n. 29.

Legge 12 gennaio 1994, n. 30 - Consiglieri regionali sospesi. Integrazione alla legge regionale 1° agosto 1972, n. 15. . . . . Pag. 13

## REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 18 agosto 1994, n. 32.

Autorizzazione alla vendita alla provincia di Alessandria del compendio immobiliare sito in Alessandria, via Gentilini n. 1. . . . . Pag. 13

LEGGE REGIONALE 18 agosto 1994, n. 33.

Sottoscrizione del secondo aumento di capitale della Società consortile per azioni M.I.A.C. . . . . Pag. 14

LEGGE REGIONALE 18 agosto 1994, n. 34.

Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1993. . . . . Pag. 15

LEGGE REGIONALE 18 agosto 1994, n. 35.

Prima legge di variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1994 . . . . . Pag. 15

LEGGE REGIONALE 18 agosto 1994, n. 36.

Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1994 . . . . . Pag. 15

LEGGE REGIONALE 29 agosto 1994, n. 37.

Istituzione del fondo regionale per la montagna . . . . . Pag. 15

LEGGE REGIONALE 29 agosto 1994, n. 38.

Valorizzazione e promozione del volontariato . . . . . Pag. 15

LEGGE REGIONALE 22 settembre 1994, n. 39.

Individuazione delle aziende sanitarie regionali . . . Pag. 18

LEGGE REGIONALE 22 settembre 1994, n. 40.

Nuove norme per il funzionamento del Comitato regionale di controllo . . . . . Pag. 20

#### REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 9 settembre 1994, n. 19.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 1994 e pluriennale 1994/1996 della regione Calabria - Legge finanziaria. . . . . Pag. 27

LEGGE REGIONALE 9 settembre 1994, n. 20.

Bilancio di previsione della regione Calabria per l'anno finanziario 1994 e bilancio pluriennale per il triennio 1994/1996. . . . . Pag. 27

LEGGE REGIONALE 9 settembre 1994, n. 21.

Costituzione commissione consiliare per le riforme istituzionali. . . . . Pag. 27

LEGGE REGIONALE 9 settembre 1994, n. 22.

Modifica della legge regionale 8 agosto 1984 n. 18, recante: «Disciplina dell'indennità di fine mandato dei consiglieri regionali» . . . . . Pag. 28

#### REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 5 settembre 1994, n. 38.

Legge finanziaria regionale adottata, a norma dell'art. 13-bis della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31, in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio 1994 - Primo provvedimento generale di variazione . . . . . Pag. 28

LEGGE REGIONALE 5 settembre 1994, n. 39.

Assestamento del bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 1994 e del bilancio pluriennale 1994-1996 a norma dell'art. 37 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31 - Primo provvedimento generale di variazione . . . . . Pag. 28

LEGGE REGIONALE 5 settembre 1994, n. 40.

Norme per la semplificazione e l'accelerazione delle procedure di spesa. Modifiche alla legge regionale 6 luglio 1977, n. 31 - Disciplina della contabilità della regione Emilia-Romagna. . . . . Pag. 28

## REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 22 agosto 1994, n. 52.

**Istituzione di una sezione regionale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta. Modificazioni alla legge regionale 17 giugno 1988, n. 56 (Aggiornamento del piano socio-sanitario della regione Valle d'Aosta per il triennio 1983/1985).**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 37 del 30 agosto 1994)

### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

##### *Istituzione*

1. È istituita in Valle d'Aosta una sezione regionale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta.

#### Art. 2.

*Modificazioni alla legge regionale 17 giugno 1988, n. 56*

1. Il sesto comma dell'allegato B alla legge regionale 17 giugno 1988, n. 56 (Aggiornamento del piano socio-sanitario della Regione Valle d'Aosta per il triennio 1983/1985) è sostituito dal seguente:

«Le unità operative in cui si articola il Servizio di igiene, sanità pubblica ed assistenza veterinaria dell'USL della Valle d'Aosta si avvalgono della sezione regionale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta e delle altre strutture dell'Istituto. La sezione regionale della Valle d'Aosta dipende dall'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, fa parte a tutti gli effetti della sua struttura organizzativa e svolge le medesime funzioni delle altre sezioni periferiche degli Istituti zooprofilattici sperimentali».

#### Art. 3.

##### *Stipula di convenzioni*

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 (Riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421), la Giunta regionale, anche delegando all'uopo l'Assessore alla sanità ed assistenza sociale, è autorizzata a stipulare con l'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta apposita convenzione che, fatte salve le competenze delle USL, dovrà rivestire le seguenti caratteristiche:

a) precisare il campo di applicazione della convenzione;

b) indicare la fornitura di servizi e l'erogazione delle prestazioni non istituzionali che dovranno fare carico all'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta;

c) fissare un prontuario per la fornitura di servizi e l'erogazione delle prestazioni tenendo presente che, in ogni caso, le prestazioni fornite alle USL sono gratuite per i compiti di Istituto e nei termini di legge.

#### Art. 4.

##### *Norma di rinvio*

1. Le modalità gestionali, organizzative e di funzionamento della sezione regionale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, ai sensi dall'art. 2, comma 5, del d.lgs. 270/1993, sono disciplinate con successiva legge regionale, da adottarsi di concerto

con le Regioni Piemonte e Liguria, nel rispetto dei principi previsti dal d.lgs. 270/1993, dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione della organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).

#### Art. 5.

##### *Personale*

1. Il rapporto di lavoro del personale della sezione regionale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta è disciplinato dalle disposizioni contenute nel d.lgs. 502/1992, come modificato dal d.lgs. 517/1993, e nel d.lgs. 29/1993.

2. Ai concorsi per l'assunzione nella sezione regionale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale si applica il regolamento previsto dall'art. 18, comma 1, del d.lgs. 502/1992, come sostituito dall'art. 19, comma 1, lett. a), del d.lgs. 517/1993, con l'avvertenza che, ai sensi dell'art. 54 della legge 16 maggio 1978, n. 196 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Valle d'Aosta), ai concorsi per l'assunzione di personale presso la sezione regionale predetta, per i trasferimenti e per le assunzioni obbligatorie si applicano, rispettivamente, le disposizioni di cui agli art. 51, 52 e 53 della legge 196/1978.

#### Art. 6.

##### *Norma transitoria*

1. In conseguenza dell'abrogazione della dotazione organica della sezione zooprofilattica operata dall'art. 7, comma 1, lett. e), il personale inquadrato nella predetta sezione rimane alle dipendenze dell'USL della Valle d'Aosta e la sua utilizzazione è disposta con provvedimento del direttore generale dell'USL, figura prevista dalla legge regionale 8 giugno 1994, n. 24 (Trasformazione in Azienda regionale dell'Unità Sanitaria Locale della Valle d'Aosta: organi di gestione).

2. Per il personale di cui al comma 1 rimane ferma la possibilità di partecipare ai concorsi per l'assunzione presso la sezione regionale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta sulla base delle regole che saranno stabilite nei relativi bandi di concorso.

3. In attesa dell'approvazione della dotazione organica della sezione regionale dell'Istituto Zooprofilattico sperimentale e dell'espletamento dei relativi concorsi è possibile stabilire convenzionamenti con liberi professionisti nei limiti previsti dal combinato disposto dai commi 23 e 27 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica).

#### Art. 7.

##### *Abrogazione di norme*

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) l'art. 5 della legge regionale 28 giugno 1962, n. 13 (Norme per il risanamento del bestiame in Valle d'Aosta nei riguardi della brucellosi, tubercolosi e mastiti);

b) la legge regionale 13 giugno 1979, n. 37 (Organizzazione e funzionamento dell'Istituto Zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta);

c) il quinto trattino del primo comma dell'art. 10 e l'art. 11 della legge regionale 11 maggio 1981, n. 24 (Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia veterinaria ed il riordino dei servizi veterinari ai sensi degli articoli 16 e 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833);

d) l'ottavo comma dell'allegato B alla legge regionale 56/1988;

e) il penultimo comma dell'allegato B alla legge regionale 56/1988.

## Art. 8.

*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 22 agosto 1994

VIERIN

94R0795

LEGGE REGIONALE 22 agosto 1994, n. 53.

**Norme per l'attuazione degli art. 39 e 40 dello Statuto speciale nelle scuole secondarie di primo grado della Valle d'Aosta.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 37 del 30 agosto 1994)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Finalità*

1. La presente legge detta norme preordinate a rendere effettivo il perseguimento, nelle scuole secondarie di primo grado della Valle d'Aosta, delle specifiche finalità educative individuate dagli adattamenti dei programmi di insegnamento dello Stato alle necessità locali, previsti dagli art. 39 e 40 dello Statuto speciale.

## Art. 2.

*Dotazione organica dei ruoli del personale docente*

1. Al fine di consentire la realizzazione degli obiettivi educativi previsti dagli adattamenti dei programmi vigenti alle necessità locali, a partire dall'anno scolastico 1994/1995 vengono incrementate le dotazioni organiche di posti comuni di insegnamento negli istituti di istruzione secondaria di primo grado. L'aumento è definito annualmente in relazione al numero di classi funzionanti a tempo normale e in relazione alla diversa costituzione delle cattedre afferenti a ciascuna classe di concorso. I criteri di definizione della dotazione organica sono determinati con ordinanza dell'Assessore alla pubblica istruzione, sentite le organizzazioni sindacali.

2. La dotazione organica globale dei ruoli del personale docente è assegnata per intero ad ogni istituzione scolastica fin dall'avvio della generalizzazione dell'educazione bilingue nelle scuole secondarie di primo grado. Per ciascun anno scolastico, escluso il 1994/1995, anno di prima applicazione della presente legge, si procederà alla definizione della dotazione organica del personale docente con deliberazione della Giunta regionale, adottata entro il 31 marzo di ogni anno, su proposta dell'Assessore alla pubblica istruzione, in relazione alle finalità di cui all'art. 1.

3. La dotazione organica delle classi che adottano il tempo prolungato rimane definita sulla base delle norme attualmente in vigore.

4. Rimangono ferme le disposizioni che regolano l'istituzione di posti di sostegno a favore degli alunni portatori di handicap.

5. Contestualmente alla determinazione del nuovo contingente organico si procede alla soppressione delle dotazioni organiche aggiuntive (DOA) dei ruoli regionali per la scuola secondaria di primo grado e all'assorbimento su posti comuni del personale docente che risulti titolare sui predetti posti DOA.

## Art. 3.

*Gestione delle risorse*

1. L'organico di ciascun istituto, determinato ai sensi dell'art. 2, è funzionale alla piena realizzazione dell'educazione bilingue nel quadro di una programmazione educativa finalizzata, sulla base di una maggiore disponibilità di risorse, anche ad un progressivo recupero delle situazioni di svantaggio e dispersione scolastica ed all'inserimento, con interventi didattici di tipo individualizzato e di supporto, di alunni provenienti da altre regioni italiane e da altri paesi.

## Art. 4.

*Modalità applicative*

1. Gli organi collegiali di istituto, nell'ambito delle rispettive competenze e della propria autonomia progettuale e gestionale, individuano le modalità di applicazione dei programmi e dei relativi adattamenti tramite l'elaborazione di progetti educativi disciplinari ed interdisciplinari che consentano forme di organizzazione modulare e ambiti di flessibilità curricolare in relazione agli obiettivi connessi con la programmazione educativa e didattica.

## Art. 5.

*Formazione del personale*

1. A decorrere dall'anno scolastico 1994/1995 è organizzato un piano formativo pluriennale che coinvolge tutti i capi di istituto e tutti i docenti della scuola secondaria di primo grado.

2. Alla definizione del piano, che è deliberato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alla pubblica istruzione, concorrono l'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi (IRRSAE), università italiane e dell'area francofona e collegi dei docenti, in relazione alle rispettive funzioni.

3. La formazione del personale è strutturata tenendo conto dei bisogni espressi e delle priorità formative indicate dagli interessati.

## Art. 6.

*Valutazione dei risultati prodotti dagli adattamenti*

1. La valutazione dei risultati prodotti dagli adattamenti è condotta periodicamente da un comitato tecnico-consulivo costituito con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla pubblica istruzione.

## Art. 7.

*Norma transitoria*

1. Per l'anno scolastico 1994/1995 la dotazione organica di posti comuni di insegnamento negli istituti di istruzione secondaria di primo grado è aumentata in misura non superiore al venti per cento dell'organico complessivo, nel rispetto delle norme di cui all'art. 2.

## Art. 8.

*Norma finanziaria*

1. Le spese per la retribuzione dei docenti, in applicazione dell'art. 2 della presente legge, valutate in L. 941.810.000 per l'anno 1994 e annue L. 2.354.510.000 per gli anni successivi, gravano sugli stanziamenti già iscritti ai capitoli 54700 (Personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo delle scuole e istituzioni educative della Regione Stipendi ed altri assegni fissi) e 54701 (Personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo delle scuole e istituzioni educative della Regione-Contributi diversi a carico dell'ente su stipendi e altri assegni fissi) del bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1994/1996.

2. Le spese per la formazione del personale, in applicazione dell'art. 5 della presente legge, valutate in L. 50.000.000 per l'anno 1994 e in annue L. 100.000.000 per gli anni successivi gravano sugli stanziamenti già iscritti al capitolo 55900 (Spese per la formazione e l'aggiornamento culturale e professionale del personale direttivo e docente della scuola) del bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1994/1996.

Art. 9.

*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 22 agosto 1994

VIERIN

94R0796

## REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 12 agosto 1994, n. 25.

**Rendiconto generale dell'amministrazione della regione Umbria per l'esercizio finanziario 1991.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 36 del 24 agosto 1994)*

*(Omissis).*

94R0786

LEGGE REGIONALE 12 agosto 1994, n. 26.

**Norme sul diritto allo studio universitario.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 37 del 25 agosto 1994)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

FINALITÀ E DESTINATARI

Art. 1.

*Finalità*

1. La presente legge detta norme per la disciplina del diritto allo studio universitario, al fine di consentire il raggiungimento dei gradi più alti degli studi da parte dei capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi.

2. Il diritto allo studio universitario, nell'ambito di un sistema integrato di interventi teso ad utilizzare anche i servizi e le strutture esistenti sul territorio, si realizza in particolare:

a) favorendo l'accesso e la frequenza di tutti gli studenti, con particolare riferimento a quelli capaci e meritevoli, ancorché privi o carenti di mezzi, agli studi universitari, per il raggiungimento dei più alti gradi dell'istruzione, della ricerca e della preparazione professionale;

b) realizzando idonee attività di orientamento ed informazione volte ad assicurare il più stretto raccordo tra qualificazione universitaria e mercato del lavoro;

c) affermando l'integrazione tra gli studenti e la comunità locale, anche attraverso interventi volti alla qualificazione dell'insieme della condizione universitaria;

d) sostenendo le possibilità di formazione superiore derivanti dalle azioni della Comunità europea e ogni altra forma di scambio, di esperienze culturali e scientifiche con le istituzioni universitarie europee.

3. Nella realizzazione delle finalità della presente legge, la Regione promuove la più ampia collaborazione con gli enti locali e con le istituzioni aventi comunque competenza nelle materie connesse alla attuazione del diritto allo studio universitario ed in particolare con le Università degli studi presenti in Umbria anche mediante specifici accordi e convenzioni.

4. Le norme della presente legge danno attuazione agli articoli 3, 33 e 34 della Costituzione, all'art. 8 dello Statuto regionale ed alla legge del 2 dicembre 1991, n. 390, con riferimento alla legge 22 dicembre 1979, n. 642 ed agli articoli 42 e 44 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 2.

*Destinatari*

1. I destinatari degli interventi previsti dalla presente legge sono gli studenti, secondo le previsioni di cui al comma 1 dell'art. 2 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, indipendentemente dalla loro provenienza.

2. Gli studenti debbono essere in possesso dei requisiti previsti dal bando di cui alla lettera e) del comma 3 dell'articolo 11.

3. Gli studenti di nazionalità straniera fruiscono dei servizi e delle provvidenze previsti dalla presente legge, nel rispetto dell'art. 20 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, fatta salva l'applicazione del comma 5 dell'art. 12 della legge regionale 10 aprile 1990, n. 18.

Art. 3.

*Tipologia degli interventi*

1. Le finalità di cui alla presente legge si attuano mediante un insieme coordinato di interventi ed in particolare:

- a) servizi di orientamento e di informazione;
- b) borse di studio;
- c) servizi abitativi;
- d) servizi di mensa;
- e) facilitazioni di trasporto;
- f) servizi sanitari e di medicina preventiva;
- g) sussidi straordinari;
- h) prestiti d'onore;
- i) servizi speciali per studenti handicappati;
- l) predisposizione e gestione di spazi per attività sociali.

2. La Regione può inoltre, anche in collaborazione con le Università, attivare altre forme di intervento volte ad attuare e qualificare il diritto allo studio universitario.

3. Gli interventi ed i servizi devono essere attivati ed erogati tenendo conto delle esigenze didattiche e formative delle Università umbre anche mediante convenzioni con associazioni e cooperative studentesche.

4. La fruizione dei servizi comporta per gli ultimi una partecipazione al costo degli stessi, secondo i criteri stabiliti dal programma triennale di cui all'art. 4.

## TITOLO II

## PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE

## Art. 4.

*Programma triennale*

1. La Giunta regionale, sulla base delle indicazioni del Forum di cui all'art. 6, propone al Consiglio regionale per l'approvazione il programma triennale per il diritto allo studio universitario.

2. Il programma, in armonia e nell'ambito delle previsioni del piano regionale di sviluppo e del bilancio pluriennale definisce in particolare:

- a) gli obiettivi generali e di settore da perseguire e le proprietà per l'attuazione della presente legge;
- b) le strategie e gli strumenti utili al conseguimento degli obiettivi fissati;
- c) il quadro delle risorse finanziarie e la loro destinazione;
- d) i criteri generali per l'erogazione delle provvidenze, sulla base della normativa statale vigente;
- e) le modalità per la destinazione dei finanziamenti per spese di gestione e di investimento;
- f) i criteri e le modalità relative al controllo di gestione;
- g) i criteri per la determinazione delle tariffe;
- h) l'individuazione dei criteri e le modalità di erogazione delle borse di studio riservate ai portatori di handicap.

## Art. 5.

*Piano attuativo annuale*

1. Il programma triennale è attuato mediante il piano attuativo annuale degli interventi adottato dall'Agenzia di cui all'art. 8 ed approvato dalla Giunta regionale, che ne verifica la coerenza con il programma triennale, entro il 31 maggio di ogni anno.

2. Il piano attuativo annuale, in particolare contiene:

- a) gli obiettivi e gli interventi da attuare nell'anno di riferimento;
- b) il riparto dei finanziamenti per le spese di gestione;
- c) le modalità e i criteri per l'assegnazione delle provvidenze sulla base della quota di fondi destinati annualmente alla erogazione delle borse di studio, determinata dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 8 della legge 2 dicembre 1991, n. 390 e in coerenza con le previsioni del programma triennale di cui all'art. 4 della presente legge;
- d) le condizioni per i prestiti d'onore;
- e) l'individuazione degli eventuali investimenti con l'indicazione delle relative risorse finanziarie.

3. La Giunta regionale riferisce al Consiglio regionale annualmente sullo stato d'attuazione del diritto allo studio universitario, sul conseguimento degli obiettivi programmatici regionali e sui risultati dei servizi resi dall'Agenzia di cui all'art. 8.

## Art. 6.

*Forum*

1. Ai fini della predisposizione del programma triennale di cui all'art. 4 e del piano attuativo annuale degli interventi di cui all'art. 5, la Giunta regionale promuove un Forum sul diritto allo studio universitario, con la partecipazione dei soggetti facenti parte alla Conferenza di cui all'art. 7, delle istituzioni, degli enti, delle associazioni e delle persone interessate.

## Art. 7.

*Conferenza Regione-Università*

1. La Conferenza tra Regione ed Università ha lo scopo di favorire, nell'ambito regionale, la programmazione, la promozione, il coordinamento e la verifica degli interventi di rispettiva competenza. Alla Conferenza partecipano i seguenti soggetti:

- il Presidente della Giunta regionale con funzioni di presidente;
- l'assessore all'istruzione e cultura;

il presidente dell'Agenzia di cui all'art. 8;

tre rappresentanti del Comitato regionale di coordinamento di cui all'art. 3 della legge 14 agosto 1982, n. 590;

tre rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni d'Italia nominati tra gli amministratori dei comuni sedi di Facoltà o di Istituti Universitari;

un rappresentante designato dall'Istituto superiore di educazione fisica di Perugia;

due rappresentanti degli studenti eletti a tal fine, in occasione delle elezioni per la nomina della rappresentanza studentesca negli organismi universitari.

2. La Conferenza è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale.

## TITOLO III

## AGENZIA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

## Art. 8.

*Istituzione dell'Agenzia per il diritto allo studio universitario*

1. Per la gestione degli interventi previsti dalla presente legge, la Regione istituisce l'Agenzia per il diritto allo studio universitario, ente pubblico dotato di autonomia amministrativa e gestionale.

2. L'Agenzia, entro il mese di novembre di ogni anno, trasmette alla Giunta regionale una relazione illustrativa dell'attività svolta nel precedente anno accademico, corredata degli elementi finanziari e contabili necessari anche al fine del controllo di gestione e della valutazione degli interventi in termini di efficienza ed efficacia.

## Art. 9.

*Organi*

1. Gli organi dell'Agenzia, che restano in carica per tre anni, sono:

- a) il presidente;
- b) il consiglio d'amministrazione;
- c) il collegio dei revisori.

## Art. 10.

*Il presidente*

1. Il presidente dell'Agenzia è nominato dal Presidente della Giunta regionale, d'intesa con le Università presenti in Umbria.

2. Il presidente:

- a) convoca e presiede il Consiglio d'amministrazione, predisponendone l'ordine del giorno;
- b) ha la rappresentanza legale dell'Agenzia;
- c) dà esecuzione alle delibere del Consiglio d'amministrazione e sovrintende all'azione amministrativa ed alla gestione dell'Agenzia, sulla base degli obiettivi, dei programmi e delle direttive del Consiglio d'amministrazione;
- d) delibera, in caso d'urgenza, qualora non sia possibile convocare in tempo utile il Consiglio di amministrazione, i provvedimenti espressamente attribuitigli dal regolamento interno dell'Agenzia sottoponendoli alla ratifica del Consiglio di amministrazione nella seduta immediatamente successiva;
- e) presenta al Consiglio d'amministrazione la relazione del direttore sull'attività svolta nell'anno precedente, ai fini della verifica della rispondenza della gestione amministrativa e dei servizi alle finalità dei programmi e dei piani di cui alla presente legge.

## Art. 11.

*Il Consiglio di amministrazione*

1. Il Consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da dodici membri, di cui sei designati dalla Giunta regionale, sei dalle Università di cui due dalla Università italiana, uno dalla Università per stranieri e tre eletti dagli studenti.

2. Il Consiglio di amministrazione è costituito dal Presidente della Giunta regionale con proprio decreto.

3. Il Consiglio di amministrazione definisce le modalità per il perseguimento degli obiettivi e l'attuazione dei programmi e dei piani di cui alla presente legge, emana le direttive e verifica i risultati dell'azione amministrativa e dei servizi. Compete, in particolare, al Consiglio di amministrazione:

a) l'approvazione dei regolamenti: interno, di organizzazione dei servizi, degli uffici e relativa pianta organica, di contabilità e dei contratti;

b) l'elezione nel proprio seno del vicepresidente;

c) l'adozione del piano attuativo annuale degli interventi;

d) l'approvazione del bilancio preventivo, delle relative variazioni e del conto consuntivo;

e) la deliberazione e la pubblicazione del bando per le concessioni delle provvidenze, relativo a ciascun anno accademico;

f) la definizione delle graduatorie per l'accesso ai servizi previsti dal bando e la gestione dello stesso;

g) le direzioni ed i criteri per la gestione delle attività contrattuali relative alla erogazione dei servizi;

h) l'esercizio dei controlli sull'andamento dei servizi erogati in forma indiretta, anche con riferimento alle indicazioni espresse dagli utenti;

i) l'effettuazione degli eventuali accertamenti di cui all'art. 22 della legge 2 dicembre 1991, n. 390;

l) la ratifica dei provvedimenti adottati dal presidente in via d'urgenza. Il Consiglio di amministrazione, inoltre, esercita le funzioni non espressamente riservate agli altri organi dalla presente legge.

#### Art. 12.

##### *Collegio revisori dei conti*

1. Il Collegio dei revisori contabili è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di presidente e due supplenti, nominati dal Consiglio regionale con voto limitato e scelti tra gli iscritti nel ruolo dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

2. Spettano al Collegio dei revisori funzioni di verifica dei conti e di controllo della gestione economica e finanziaria dell'Agenzia. Esso trasmette alla Giunta regionale una relazione trimestrale sull'attività svolta dall'Agenzia.

#### Art. 13.

##### *Compensi*

1. Ai componenti degli organi dell'Agenzia spettano, con oneri a carico del bilancio della stessa, le seguenti indennità mensili al lordo delle ritenute di legge:

a) al presidente lire 2.000.000 e al vicepresidente lire 1.000.000; tali somme sono da intendersi onnicomprensive;

b) al presidente del Collegio dei revisori un compenso nei limiti delle tariffe dei revisori contabili, fissato dal Consiglio d'amministrazione;

c) a ciascun sindaco revisore effettivo un compenso pari al 70 per cento di quello attribuito al presidente del collegio.

2. A ciascun componente del Consiglio di amministrazione spetta una indennità forfettaria per ogni giornata di seduta pari a lire 100.000 al lordo delle ritenute di legge.

#### Art. 14.

##### *Direttore*

1. Il direttore dell'Agenzia è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della medesima, fra persone dotate di professionalità adeguata alle funzioni da svolgere, in possesso del diploma di laurea, con qualifica di dirigente nei ruoli dell'amministrazione regionale o con qualifica dirigenziale equiparata presso altre amministrazioni o enti pubblici, ovvero presso aziende private e con esperienza acquisita per almeno un triennio nel ruolo di appartenenza.

2. Il rapporto di lavoro del direttore è disciplinato con contratto di natura privatistica a tempo determinato, della durata massima di tre anni, rinnovabile. Il trattamento economico riservato al direttore ha come base quello previsto per i dirigenti regionali, computando, a tal fine, anche l'indennità di coordinamento.

3. Per i pubblici dipendenti la nomina a direttore determina il collocamento in aspettativa senza assegni per l'intera durata dell'incarico.

4. Il direttore opera nell'ambito delle direttive generali impartite dal Consiglio d'amministrazione, dirige l'attività dell'Agenzia ed è responsabile della gestione e dei relativi risultati.

5. Compete al direttore, in particolare:

a) redigere la relazione annuale sull'attività dell'Azienda;

b) formulare, con la collaborazione degli altri dirigenti dell'Agenzia, proposte al Consiglio d'amministrazione, anche ai fini della predisposizione di programmi, di piani, di direttive o di atti di competenza del predetto organo;

c) adottare gli atti di gestione tecnica e amministrativa, entro i limiti di spesa previsti negli stanziamenti di bilancio o fissati dal Consiglio d'amministrazione, qualora siano riferiti a programmi, piani e progetti definiti dallo stesso Consiglio;

d) determinare, informandone le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, l'organizzazione dei settori e servizi secondo i principi dell'ordinamento degli uffici regionali, le norme del regolamento interno e le direttive del Consiglio d'amministrazione;

e) disporre la destinazione e l'utilizzazione del personale, nel rispetto della dotazione organica, della qualifica funzionale e del profilo professionale dello stesso;

f) coordinare le attività dei responsabili dei procedimenti individuali in base alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e alla legge regionale 9 agosto 1991, n. 21;

g) disporre ispezioni, indagini e accertamenti ai fini di assicurare l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, esercitando il potere sostitutivo in caso di inerzia dei dirigenti.

#### Art. 15.

##### *Beni*

1. I beni immobili pervenuti alla Regione a seguito del trattamento delle funzioni di competenza delle ex Opere Universitarie, ovvero acquisti posteriormente alla data del 1° novembre 1979, sono posti a disposizione dell'Agenzia per l'espletamento dei compiti istituzionali di quest'ultima.

2. Qualsiasi utilizzazione diversa da quella di cui al comma 1 deve essere espressamente autorizzata con atto del Consiglio regionale in conformità a quanto disposto dall'art. 21 della legge 2 dicembre 1991, n. 390.

3. I beni mobili pervenuti alla Regione a seguito del trasferimento delle funzioni di competenza delle ex Opere Universitarie, ovvero acquisti posteriormente alla data del 1° novembre 1979, utilizzati dall'Agenzia, sono trasferiti all'ente stesso.

4. Al trasferimento dei beni mobili, individuati con appositi inventari in contraddittorio con l'Agenzia, provvede con decreto il Presidente della Giunta regionale.

#### Art. 16.

##### *Bilancio*

1. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

2. Il bilancio annuale di previsione che deve presentare il pareggio finanziario è costituito dallo stato di previsione dell'entrata, da quello della spesa e dal quadro riassuntivo finale e deve essere deliberato dal Consiglio di amministrazione entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui esso si riferisce.

3. Il bilancio è corredato da una relazione previsionale e programmatica riferita ad un arco temporale pari a quello del bilancio pluriennale della Regione, e deve essere redatto in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi.

4. Non si può provvedere all'approvazione del bilancio preventivo qualora non sia stato approvato il rendiconto relativo a due esercizi precedenti l'anno cui il bilancio si riferisce.

5. Qualora il bilancio di previsione non sia stato deliberato dal Consiglio di amministrazione entro il 31 dicembre, è autorizzato l'esercizio provvisorio per un massimo di tre mesi, sulla base dell'ultimo bilancio approvato. L'autorizzazione è limitata ad un dodicesimo dello stanziamento di spesa previsto da ciascun capitolo, per ciascun mese di esercizio.

6. Nel caso di spese obbligatorie non suscettibili di impegno e di pagamento frazionati in dodicesimi, nonché di spese finanziate da assegnazioni a destinazione vincolata, la gestione dei relativi capitoli è autorizzata senza limitazione.

7. Qualora il bilancio sia stato deliberato dal Consiglio di amministrazione entro il 31 dicembre, ma non ancora approvato dalla Giunta regionale, è autorizzata la gestione provvisoria del bilancio medesimo, limitatamente ad un dodicesimo dello stanziamento di spesa previsto da ciascun capitolo, per ciascun mese di esercizio. Si applicano, in tal caso, le disposizioni di cui al comma 6.

#### Art. 17.

##### *Gestione economica*

1. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto annuale costituito dal conto finanziario consuntivo e dal conto del patrimonio.

2. Al conto consuntivo è allegata una relazione che evidenzia i costi sostenuti ed i risultati conseguiti per ciascun programma, servizio ed intervento, in relazione agli obiettivi contenuti nel programma annuale degli interventi per il diritto allo studio universitario e nel bilancio annuale di previsione.

3. Il rendiconto annuale è deliberato dal Consiglio di amministrazione entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui esso si riferisce.

#### Art. 18.

##### *Assetto organizzativo dell'agenzia*

1. L'Assetto organizzativo dell'Agenzia è costituito dalle seguenti strutture:

- a) la direzione;
- b) i settori;
- c) i servizi.

2. L'assetto organizzativo dell'Agenzia deve uniformarsi ai principi della efficienza, economicità e trasparenza, in modo da corrispondere alle funzioni dell'Agenzia definite dalla presente legge.

3. I settori ed i servizi possono rispondere, ove occorra, anche ad esigenze di decentramento su base territoriale. In tal caso essi hanno competenza limitata al territorio individuato nell'atto costitutivo.

4. Il personale dell'Agenzia appartiene al ruolo unico dei dipendenti della Regione dell'Umbria.

#### Art. 19.

##### *Consulenze*

1. Il Consiglio di amministrazione può instaurare occasionalmente rapporti di natura professionale, per periodi determinati e per progetti specifici, nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge regionale 23 marzo 1981, n. 14.

#### TITOLO IV

#### SERVIZI

#### Art. 20.

##### *Orientamento ed informazione*

1. Gli interventi di orientamento e di informazione hanno lo scopo di indirizzare, in collaborazione con le Università, gli studenti a scelta coerenti con le loro aspirazioni, con i requisiti culturali e professionali e con le possibilità di occupazione, anche in rapporto a quelle offerte in sede comunitaria.

#### Art. 21.

##### *Borse di studio*

1. Le borse di studio sono concesse per concorso limitatamente al primo corso di laurea o diploma universitario nel rispetto della normativa statale, ed una sola volta per l'anno di corso.

#### Art. 22.

##### *Servizi abitativi*

1. Il servizio abitativo è organizzato al fine di favorire la frequenza degli studenti residenti fuori sede, ai sensi dell'art. 18 della legge 2 dicembre 1991, n. 390.

2. Al servizio abitativo si accede per concorso, secondo le modalità previste dal relativo bando.

3. Lo studente assegnatario dell'alloggio è tenuto al pagamento di una retta il cui importo viene fissato annualmente dal bando.

4. La Regione predispone interventi pluriennali per l'edilizia residenziale universitaria nell'ambito delle funzionali di cui all'art. 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni e secondo la vigente normativa statale.

5. L'Agenzia può stipulare convenzioni con enti pubblici o soggetti privati che offrano un servizio abitativo agli studenti universitari.

6. Sulla base di apposite convenzioni con le Università, le strutture abitative possono essere messe a disposizione di studenti e docenti di altre Università.

7. Il servizio assiste gli studenti non assegnatari di alloggio mediante l'informazione e la consulenza relative all'affitto di camere presso altre strutture pubbliche o private.

#### Art. 23.

##### *Servizio di mensa*

1. Il servizio di mensa deve essere organizzato in modo da realizzare una razionale diffusione delle strutture sul territorio, prevedendo anche una pluralità di forme di ristorazione.

2. L'Agenzia regionale per il diritto allo studio universitario stabilisce le modalità di utilizzazione del servizio di mensa e di disciplina dell'accesso.

#### Art. 24.

##### *Servizio editoriale e librario - Centri d'ascolto audiotelevisivi*

1. Il servizio editoriale e librario favorisce, in collaborazione con le Università e nel rispetto della pluralità degli orientamenti culturali, la produzione e la diffusione, senza fini di lucro, di materiale librario e audiotelevisivo e di ogni altro tipo di strumento e sussidio didattico destinato ad uso universitario.

2. Può essere promossa, in collaborazione con le Università, con enti ed istituti pubblici o privati, la costituzione di centri audiotelevisivi.

## Art. 25.

*Controllo degli utenti*

1. Per garantire il controllo degli utenti sulla qualità dei servizi e delle attività di cui agli articoli 22, 23 e 24, è costituita una commissione di cinque studenti eletti, a tal fine, in occasione delle elezioni per la nomina della rappresentanza studentesca negli organi universitari. La commissione ha diritto di accesso nei locali destinati ai servizi predetti, formula al Consiglio di amministrazione e al direttore rilievi e proposte sulla qualità dei servizi stessi.

## Art. 26.

*Promozione sportiva*

1. L'Agenzia sostiene e favorisce le iniziative promosse dalle associazioni sportive studentesche e stabilisce rapporti di collaborazione con le Università ed altri enti od organismi.

2. L'Agenzia stipula convenzioni per l'accesso degli studenti agli impianti sportivi pubblici e privati.

## Art. 27.

*Prestiti d'onore*

1. Le modalità e le procedure per la concessione e per l'assegnazione dei prestiti d'onore a tasso agevolato, ai sensi dell'art. 16 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, sono stabilite con il programma di cui all'art. 4.

## Art. 28.

*Interventi per studenti portatori di handicap*

1. Per gli studenti portatori di handicap l'Agenzia prevede specifici interventi, sia individuali che collettivi.

2. Gli interventi possono essere attuati attraverso l'erogazione diretta del servizio stesso o sotto forma di concorso finanziario.

## Art. 29.

*Sanzioni*

1. Lo studente che abbia dichiarato il falso o abbia presentato una dichiarazione non corrispondente al vero, è soggetto alle sanzioni di cui all'art. 23 della legge 2 dicembre 1991, n. 390.

## TITOLO V

## VIGILANZA E CONTROLLI

## Art. 30.

*Vigilanza*

1. La Giunta regionale può disporre ispezioni per accertare il regolamento funzionamento dell'ente.

2. In caso di persistente carenza di funzionamento o di gravi e ripetute violazioni di disposizioni normative, di prescrizioni programmatiche o di direttive, di mancata approvazione del bilancio o del piano attuativo annuale, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della stessa, è nominato un Commissario *ad acta* per la gestione provvisoria dell'ente.

3. Se entro tre mesi dalla nomina del commissario *ad acta* permangono le condizioni che hanno determinato il mancato funzionamento del Consiglio di amministrazione, il Presidente della Giunta regionale con proprio provvedimento dichiara lo scioglimento dello stesso e nomina un Commissario straordinario che rimane in carica per il disbrigo dell'attività ordinaria fino alla nomina del nuovo Consiglio di amministrazione.

## Art. 31.

*Controllo sugli atti*

1. Sono soggetti all'approvazione della Giunta regionale i seguenti atti di interesse generale dell'Agenzia:

- a) piano attuativo annuale;
- b) regolamento interno;
- c) regolamento di contabilità e dei contratti;
- b) bilancio preventivo e conto consuntivo;
- c) affidamento del servizio di tesoreria;
- f) alienazione ed acquisto di immobili;
- g) assunzione di prestiti e di mutui;
- h) spese che impegnano il bilancio per oltre tre anni;
- i) contratti di consulenza.

2. I provvedimenti elencati al comma 1 diventano esecutivi se la Giunta regionale, nel termine di quaranta giorni dalla data del ricevimento, non ne dispone l'annullamento.

## TITOLO VI

## NORME FINALI

## Art. 32.

*Norma finanziaria*

1. Al finanziamento degli oneri derivanti dal presente provvedimento la Regione provvede annualmente con legge di bilancio, allocando il relativo stanziamento sul cap. 931 «Spesa inerente alla gestione dei servizi per il diritto allo studio universitario».

## Art. 33.

*Norme transitorie*

1. L'E.R.S.U. è sciolto alla data di costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia. L'attuale Consiglio di amministrazione cessa dalle proprie funzioni all'atto di entrata in vigore della presente legge. Fino alla costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della medesima, nomina un amministratore straordinario per assicurare la gestione temporanea dell'ente e verificare, inoltre, che l'Agenzia succeda in tutti i rapporti attivi e passivi esistenti all'atto della costituzione della stessa, con particolare riferimento al personale dipendente alla data del 1° aprile 1994, di cui alla tabella allegata, nel rispetto delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite.

2. La Giunta regionale entro centottanta giorni dall'insediamento del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia, sulla base del regolamento di organizzazione degli uffici e relativo organico determina il contingente del personale da assegnare all'Agenzia.

3. Il provvedimento di cui al comma 2 è approvato dalla Giunta regionale sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.

4. Il regolamento di organizzazione degli uffici, in sede di prima attuazione della presente legge, è predisposto in armonia con i seguenti principi e criteri direttivi:

- a) riordinare e rafforzare i servizi inerenti la gestione del bando;
- b) sviluppare il servizio orientamento al lavoro *post lauream*;
- c) mantenere e rafforzare gli interventi in materia di attività culturali e promozione sportiva;
- d) riordinare e potenziare il settore provveditorato ed economato e quello economico-finanziario, al fine di garantire l'economicità e l'efficienza dei servizi, con particolare riferimento a quelli erogati in forma indiretta;
- e) organizzare una politica del servizio abitativo non limitata alla gestione delle strutture, ma finalizzata a promuovere il concorso di enti ed istituzioni locali nonché di privati.

5. Fino all'elezione dei nuovi rappresentanti della componente studentesca, all'atto di costituzione del Consiglio di amministrazione di cui all'art. 11, permangono in carica i tre studenti eletti che hanno riportato in maggior numero di voti nell'ultima elezione per il Consiglio di amministrazione dell'E.R.S.U.

6. Il programma triennale di cui all'art. 4 è approvato dal Consiglio regionale entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

7. Fino alla pubblicazione nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, i revisori contabili previsti dall'art. 12 della presente legge sono nominati fra coloro che sono in possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione al suddetto registro, a seguito della presentazione di apposita documentazione certificata da parte di ciascun interessato.

#### Art. 34.

##### Abrogazione

1. Sono abrogati:

- a) la legge regionale 1° settembre 1981, n. 66;
- b) il titolo primo della legge regionale 24 dicembre 1982, n. 59;
- c) la legge regionale 26 marzo 1984, n. 18;
- d) la legge regionale 5 marzo 1986, n. 10;
- e) la legge regionale 22 agosto 1986, n. 40;
- f) la legge regionale 30 agosto 1988, n. 32;
- g) il regolamento regionale 9 luglio 1982, n. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 69, comma 2, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Perugia, 12 agosto 1994

CARNIERI

(Omissis).

94R0776

LEGGE REGIONALE 12 agosto 1994, n. 27.

**Prevenzione degli infortuni nei cantieri edili.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 38 del 25 agosto 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

##### Finalità

1. La presente legge, nel quadro della normativa statale e comunitaria, fissa i criteri e le modalità per limitare i fattori di rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori addetti ai cantieri edili ed in particolare disciplina gli adempimenti necessari per il rispetto delle norme statali di tutela della sicurezza dei lavoratori.

#### Art. 2.

##### Ambito di applicazione

1. La presente legge si applica per l'esecuzione di lavori pubblici di qualsiasi importo, nonché di lavori edili intrapresi su commissione di privati nei casi individuati all'art. 5.

#### Art. 3.

##### Adempimenti e garanzia della sicurezza

1. La prevenzione e la sicurezza nella esecuzione di un'opera pubblica o privata sono garantite sin dalla fase progettuale.

2. Le imprese, ai fini dell'esecuzione dei lavori di cui all'art. 2, predispongono il piano di sicurezza di cui al comma 8 dell'art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, sulla base delle caratteristiche del cantiere considerato nella sua interezza, nonché in relazione al tipo ed alle fasi di lavorazione, conformemente alla vigente normativa in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

3. Nell'ipotesi di subappalto, associazione temporanea di imprese o di consorzi, si applicano le disposizioni di cui al comma 8 dell'art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e delle relative disposizioni di attuazione.

#### Art. 4.

##### Adempimento contrattuale

1. La redazione e le prescrizioni del piano di sicurezza fanno parte degli obblighi assunti dall'impresa con la sottoscrizione del contratto di esecuzione di lavoro pubblico.

#### Art. 5.

##### Edilizia privata

1. Nelle costruzioni da eseguirsi su commissione di privati il piano di sicurezza è redatto per le lavorazioni di cui all'art. 33, D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, nonché qualora i lavori presentino rischi per:

- a) instabilità dei versamenti accertata in preventive indagini geologiche;
- b) sprofondamento o caduta libera da altezza superiore a cinque metri;
- c) prossimità di linee elettriche di media o alta tensione;
- d) lavorazioni in sotterraneo o in pozzi, ovvero che comportino rischi di annegamento;
- e) scavi in trincea di profondità superiore a due metri;
- f) sbancamenti con fronte di scavo di altezza superiore a quattro metri;
- g) uso di esplosivo;
- h) montaggio e smontaggio di strutture prefabbricate.

#### Art. 6.

##### Contenuti del piano

1. Il piano delle misure per la sicurezza dei lavoratori contiene:

a) l'identificazione dell'impresa contraente e del direttore tecnico responsabile del rispetto del piano ai sensi del comma 8 dell'art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

b) l'ubicazione del cantiere con indicazione della viabilità limitrofa, nonché delle eventuali infrastrutture e delle aree geologicamente instabili individuate nell'ambito territoriale interessato dal cantiere;

c) l'elencazione e descrizione dei macchinari, delle apparecchiature, delle strutture provvisorie ed in genere degli impianti da utilizzarsi nel cantiere, con indicazione delle attestazioni e delle documentazioni d'obbligo relative all'uso degli stessi;

d) l'indicazione dei mezzi di protezione individuali e collettivi a disposizione delle maestranze;

e) l'indicazione, ai fini della sicurezza, dei modi e dei tempi previsti per l'esecuzione dell'opera e delle misure anche individuali da adottare in ciascuna fase a garanzia della sicurezza dei lavoratori;

f) l'indicazione delle fasi di lavorazione in cui sono utilizzati materiali e sostanze pericolose o nocive e delle relative cautele da adottare;

g) una relazione tecnica contenente la descrizione dell'organizzazione del cantiere con riferimento alle situazioni limitrofe, alla collocazione ed alla movimentazione dei materiali, dei mezzi e delle persone addette ai lavori; all'installazione ed utilizzo di attrezzi, macchine ed opere provvisoriale; alla realizzazione degli impianti di distruzione di energia;

h) la planimetria generale del cantiere dalla quale risultino le aree di stoccaggio, l'ubicazione e le aree di ingombro dei macchinari, i trasporti ed i flussi, nonché le aree destinate ai servizi.

2. La Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge definisce in modello piano.

#### Art. 7.

##### *Procedura per la trasmissione del piano di sicurezza*

1. Nei casi di realizzazione di opera pubblica il piano della sicurezza nel cantiere, predisposto dall'impresa esecutrice ai sensi dell'art. 6, è trasmesso contestualmente all'amministrazione committente ed alla Unità sanitaria locale competente per territorio all'atto del verbale di consegna dei lavori, ovvero entro il termine in quella sede concordato, purché antecedente all'inizio dei lavori stessi.

2. Nei casi previsti dall'art. 5, l'impresa esecutrice è tenuta a predisporre il piano di sicurezza dei lavoratori e ad inviarlo, all'atto dell'inizio dei lavori, alla Unità sanitaria locale competente per territorio.

3. Copia del piano di sicurezza è conservata nel cantiere, a cura dell'impresa, a disposizione dei soggetti preposti al controllo ai sensi della normativa vigente.

#### Art. 8.

##### *Modifiche al piano di sicurezza*

1. Prima di dare attuazione, nel corso dei lavori, ad eventuali modifiche al piano di sicurezza di cui all'art. 3, l'impresa esecutrice è tenuta a trasmettere all'amministrazione committente ovvero alla Unità sanitaria locale competente per territorio nei casi previsti dall'art. 5, idonea documentazione integrativa.

2. Le previsioni contenute nelle modifiche al piano di sicurezza hanno efficacia dal momento della loro trasmissione ai soggetti di cui al comma 1.

#### Art. 9.

##### *Integrazioni e prescrizioni*

1. L'Unità sanitaria locale, entro trenta giorni dal ricevimento del piano, accerta che questo sia compilato in ogni sua parte e dispone le opportune integrazioni e prescrizioni, dandone comunicazione all'impresa.

2. L'Unità sanitaria locale, nel termine di cui al comma 1, dà comunicazione alla stazione committente dei casi di rilevante inadempimento nella compilazione del piano.

#### Art. 10.

##### *Comunicazioni inizio lavori delle amministrazioni comunali*

1. Le amministrazioni comunali danno notizia alle Unità sanitarie locali competenti per territorio delle comunicazioni d'inizio lavori a loro pervenute in relazione alle concessioni edilizie rilasciate.

#### Art. 11.

##### *Obbligo dell'impresa esecutrice di tenuta dei documenti*

1. L'impresa esecutrice custodisce in cantiere a disposizione dei soggetti preposti al controllo i seguenti documenti quotidianamente aggiornati:

a) libro matricola dell'impresa che esegue i lavori o di quelle che comunque operano nel cantiere;

b) copia delle autorizzazioni al subappalto previste dalla vigente normativa;

c) foglio giornaliero delle presenze.

#### Art. 12.

##### *Intesa tra le parti*

1. Prima dell'inizio dei lavori, pubblici o privati, il cui importo sia superiore a lire due miliardi e nei casi di lavorazioni ritenute di particolare rischio, i committenti promuovono incontri con l'Unità sanitaria locale l'Amministrazione comunale, l'ispettorato del lavoro, i sindacati dei lavoratori e le imprese tenute all'esecuzione dei lavori al fine di:

a) valutare i rischi connessi alle caratteristiche dell'opera da eseguire;

b) dare comunicazione dei tempi di realizzazione dell'opera da parte dell'impresa, delle tecnologie utilizzate, del numero presumibile dei lavoratori occupati, nonché delle opere da eseguirsi non direttamente dall'impresa.

2. Entro trenta giorni dall'inizio dei lavori le associazioni comunicano la designazione, ad opera delle associazioni sindacali, dei delegati di cantiere a quali è altresì affidato il compito di evidenziare le esigenze di sicurezza e di salute all'interno del cantiere da tutelare.

#### Art. 13.

##### *Acquisizione ed elaborazione dei dati*

1. Al fine di favorire la conoscenza dei processi di trasformazione edilizia nel territorio e di garantire l'efficacia delle attività di vigilanza degli organi di competenza, l'Osservatorio regionale delle opere pubbliche, di cui all'art. 6 della legge regionale 20 maggio 1986, n. 19 e successive modificazioni ed integrazioni, acquisisce, organizza ed elabora i dati trasmessi dai Comuni relativi alla quantità ed al tipo di concessioni e di autorizzazioni rilasciate, alla volumetria delle opere di nuova costruzione e di recupero, alla ubicazione ed alle caratteristiche dei cantieri edili aperti, nonché ogni altro dato ritenuto utile, secondo le modalità definite dalla Giunta regionale d'intesa con l'Associazione nazionale comuni d'Italia dell'Umbria.

2. I risultati dell'operazione di cui al comma 1 sono trasmessi periodicamente ai soggetti preposti al controllo ed agli altri comunque interessati che nel facciano richiesta.

#### Art. 14.

##### *Compiti del direttore tecnico di cantiere in materia di sicurezza*

1. Il direttore tecnico del cantiere, ai sensi del comma 8 dell'art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, è responsabile del rispetto del piano di sicurezza da parte delle imprese impegnate nell'esecuzione dell'opera.

2. Nel caso di opere di particolare rilevanza tecnico-esecutiva, ovvero per appalti di importo superiore a cinque milioni di E.C.U., l'amministrazione appaltante può stabilire, nel bando di gara la qualifica professionale del direttore tecnico di cantiere.

3. Prima dell'inizio dei lavori e nel caso di cui al comma 5, il direttore tecnico sottoscrive il piano di sicurezza debitamente redatto, valutandone l'attuabilità.

4. L'impresa garantisce la copertura del ruolo di direttore tecnico di cantiere per tutta la durata dei lavori.

5. Ogni sostituzione del direttore tecnico del cantiere è comunicata entro dieci giorni con lettera raccomandata alla stazione committente; in caso di mancata sostituzione del direttore tecnico i lavori sono sospesi. Il periodo di sospensione dei lavori non modifica il termine di ultimazione degli stessi.

#### Art. 15.

##### *Compiti del direttore dei lavori*

1. Il direttore dei lavori, o l'ingegnere capo qualora provveda alla consegna dei lavori, acquisisce prima dell'inizio dei lavori copia della documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici ed annota nel verbale di

consegna dei lavori l'avvenuta predisposizione del piano di sicurezza ai sensi dell'art. 7, verificando nel contempo la sottoscrizione dello stesso da parte dell'impresa e del direttore tecnico di cantiere.

2. Nei casi in cui venga autorizzato l'affidamento in subappalto di parte dell'opera, il direttore dei lavori, ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, acquisisce copia del contratto tra l'impresa appaltatrice e quella subappaltatrice e qualora rilevi l'applicazione di prezzi globalmente inferiori del venti per cento a quelli del contratto principale, ne dà tempestiva comunicazione all'amministrazione od all'ente appaltante.

3. Ferme restando le responsabilità civili e penali previste dalle vigenti norme a carico dell'impresa e del direttore tecnico di cantiere, l'esecuzione di lavori da parte di imprese non autorizzate ovvero l'inosservanza del piano di sicurezza sono tempestivamente comunicate dal direttore dei lavori alla stazione appaltante.

4. Il direttore dei lavori, ai sensi del comma 2 dell'art. 9 del S.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55, ha facoltà di procedere in sede di emissione dei certificati di pagamento, alla verifica dei versamenti contributivi, previdenziali ed associativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, fermi restando i tempi previsti dall'art. 33, S.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 e dal capitolato speciale di appalto.

#### Art. 16.

##### *Revoca dell'incarico professionale*

1. L'inosservanza di quanto disposto dall'art. 15 comporta, nei casi di particolare gravità, la revoca dell'incarico professionale di direttore dei lavori e la liquidazione della parcella relativa alle sole prestazioni espletate, con esclusione di ogni maggiorazione prevista per incarico parziale.

#### Art. 17.

##### *Aggiornamento professionale*

1. La Regione dell'Umbria, con la collaborazione delle Unità sanitarie locali, dei Laboratori multizonali di epidemiologia e sanità pubblica, di cui alla legge regionale 27 marzo 1990, n. 9, dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, delle organizzazioni sindacali ed associazioni imprenditoriali, nonché delle scuole edili, promuove:

a) l'organizzazione di periodici corsi di formazione professionale per direttore tecnico di cantiere;

b) le iniziative di educazione alla salute ed alla sicurezza nei cantieri edili per lavoratori, preposti ed imprenditori;

c) nell'ambito dei programmi didattici delle scuole per geometri e degli istituti tecnici e professionali, approfondimenti finanziati all'aggiornamento delle misure per la sicurezza, anche mediante supporti tecnici, concordati con i competenti Provveditorati agli studi.

2. Le imprese promuovono l'aggiornamento professionale dei direttori tecnici di cantiere, anche mediante periodici corsi di formazione professionale.

#### Art. 18.

##### *Organizzazione delle Unità sanitarie locali*

1. Alle funzioni di cui all'art. 9 le Unità sanitarie locali, provvedono anche con la collaborazione del Laboratorio multizonale di epidemiologia e sanità pubblica, ai sensi del comma 10 dell'art. 42 della legge regionale 27 marzo 1990, n. 9.

#### Art. 19.

##### *Relazione annuale*

1. Le Unità sanitarie locali ed i Laboratori multizonali di epidemiologia e sanità pubblica trasmettono annualmente alla Giunta regionale una relazione sull'attività espletata per la sicurezza nei cantieri, nonché sulla redazione dei progetti obiettivi a tal fine predisposti.

#### Art. 20.

##### *Norma finanziaria*

1. Per consentire all'Osservatorio delle opere pubbliche di cui all'art. 6 della legge regionale 20 maggio 1986, n. 19, lo svolgimento dei compiti previsti all'art. 13, al fine di garantire allo stesso adeguati supporti informatici e la collaborazione di specifiche qualifiche professionali è autorizzata, per l'anno 1994, la spesa di lire 20.000.000 da iscriverne, in termini di competenza e di cassa, al capitolo 4990 di nuova istituzione denominato «Spese per il funzionamento dell'Osservatorio delle opere pubbliche».

2. Per le attività di aggiornamento professionale di cui all'art. 17, è autorizzata, per l'anno 1994, la spesa di lire 5.000.000 da iscriverne, in termini di competenza e di cassa, al capitolo 4995 di nuova istituzione denominato «Spese per l'aggiornamento professionale sulla sicurezza nei cantieri edili».

3. Al finanziamento dell'onere complessivo di lire 25.000.000, di cui ai precedenti commi, si provvede con pari disponibilità appositamente prevista sul fondo globale del cap. 6120, allegato n. 2, n. ordine 8, del bilancio di previsione 1994.

4. La Giunta regionale, a norma dell'art. 28, comma 2, della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23, è autorizzata ad apportare al bilancio di previsione 1994 le conseguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa.

5. Per gli anni 1995 e successivi l'onere di cui ai precedenti commi 1 e 2 sarà annualmente determinato con legge di bilancio ai sensi dell'art. 5, legge regionale 3 maggio 1978, n. 23.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Perugia, 12 agosto 1994

CARNIERI

94R0777

#### LEGGE REGIONALE 12 agosto 1994, n. 28.

**Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 15 aprile 1992, n. 8. Norme regionali per la limitazione dell'infezione da H.I.V. (Human Immunodeficiency Virus) e del fenomeno dell'abbandono delle siringhe usate.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 38 del 25 agosto 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

1. All'art. 1 della legge regionale 15 aprile 1992, n. 8, dopo le parole «dall'art.» e prima delle parole «dello Statuto», il numero 6 è così sostituito: «7».

#### Art. 2.

1. L'art. 2 della legge regionale 15 aprile 1992, n. 8, è così sostituito:

#### «Art. 2.

##### *Acquisto ed installazione di distributori*

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1, le Unità sanitarie locali d'intesa con i Comuni interessati, provvedono all'acquisto ed alla installazione nel proprio territorio di distributori scambiatori automatici di siringhe monouso e di distributori automatici di profilattici.

2. L'installazione dei distributori di cui al comma 1 è inoltre diposta, d'intesa con le autorità competenti, negli Istituti di prevenzione e pena, nelle Caserme, negli Istituti di scuola media superiore e nelle Università, salvaguardando le esigenze di riservatezza dei soggetti utilizzatori.

3. In particolare per gli interventi programmati nei confronti delle realtà scolastiche, l'intesa di cui al comma 2 dovrà prevedere metodologie, procedure anche finanziarie e di informazione capaci di determinare le più ampie convergenze tra le autorità scolastiche, le famiglie e gli studenti».

#### Art. 3.

Il comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 15 aprile 1992, n. 8, è così sostituito:

«1. I Comuni interessati provvedono alla gestione dei distributori di cui all'art. 2 mediante le farmacie comunali, siano esse associate in azienda che direttamente gestite».

#### Art. 4.

Dopo l'art. 4 della legge regionale 15 aprile 1992, n. 8, è aggiunto il seguente:

#### «Art. 4-bis

##### Conferenza regionale permanente

1. È istituita la «Conferenza regionale permanente per le tossicodipendenze da droga, sostanze stupefacenti o psicotrope», con compiti di informazione, consultazione, studio e raccordo delle attività di prevenzione, cura e recupero socio-sanitario, svolte in tutto il territorio della regione in materia di tossicodipendenza.

2. La Conferenza è presieduta dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato.

3. La Conferenza si compone di un rappresentante per ogni Unità sanitaria locale;

di un rappresentante per ogni Comune con popolazione superiore ai 30.000 abitanti e di tre rappresentanti degli altri Comuni, designati dall'ANCI;

di un rappresentante per Provincia;

di cinque rappresentanti scelti dalla Giunta regionale, sulla base di oggettivi criteri di rappresentatività con particolare riguardo alla consistenza ed alla territorialità, fra quelli designati dalle Associazioni di volontariato iscritte al Registro regionale di cui all'art. 2 della legge regionale 25 maggio 1994, n. 15;

di tre rappresentanti designati dalle Comunità terapeutiche;

di dieci rappresentanti, degli studenti eletti negli organismi rappresentativi degli Istituti superiori e universitari, designati dai rispettivi organi collegiali e scelti dalla Giunta regionale sulla base di oggettivi criteri di rappresentatività con particolare riguardo alla loro consistenza ed alla territorialità.

4. La nomina dei componenti la Conferenza è effettuata con decreto del Presidente della Giunta regionale.

5. Alla Conferenza sono invitati i responsabili dei competenti uffici delle amministrazioni statali interessate alla prevenzione ed al recupero dalle tossicodipendenze.

5. La Conferenza dura in carica fino allo scioglimento del Consiglio regionale.

7. La Conferenza adotta un regolamento interno con cui disciplina il proprio funzionamento».

#### Art. 5.

##### Norma finanziaria

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata, per l'anno 1994, la spesa di L. 300.000.000 sia in termini di competenza che di cassa.

All'onere di cui al precedente comma si fa fronte con parte dello stanziamento appositamente previsto all'esistente cap. 7286 dello stato di previsione della spesa mediante utilizzo di quota del Fondo sanitario nazionale annualmente assegnato alla regione Umbria.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Perugia, 12 agosto 1994

CARNIERI

94R0778

LEGGE REGIONALE 12 agosto 1994, n. 29.

**Legge 12 gennaio 1994, n. 30 - Consiglieri regionali sospesi. Integrazione alla legge regionale 1° agosto 1972, n. 15.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 38 del 25 agosto 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

1. Dopo l'art. 3 della legge regionale 1° agosto 1972, n. 15, è aggiunto il seguente:

#### «Art. 3-bis.

1. Al consigliere regionale sospeso dalla carica a norma del comma 4/bis dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 - come modificato dall'art. 1 della legge 12 gennaio 1994, n. 30 - spetta, dal giorno del provvedimento di sospensione e per la durata dello stesso, un assegno pari all'indennità di carica di cui alla lettera c), del primo comma dell'articolo 1, ridotta del 60 per cento.

2. Al consigliere che sia stato sospeso, in caso di provvedimento di proscioglimento, è corrisposta una somma pari alla differenza tra l'indennità percepita e quella che sarebbe ad esso spettata durante il periodo di sospensione».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Perugia, 12 agosto 1994

CARNIERI

94R0779

**REGIONE PIEMONTE**

LEGGE REGIONALE 18 agosto 1994, n. 32.

**Autorizzazione alla vendita alla Provincia di Alessandria del compendio immobiliare sito in Alessandria, via Gentilini n. 1.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 34 del 24 agosto 1994)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1.**

1. La Giunta Regionale è autorizzata ad alienare, a trattativa privata e al prezzo di L. 1.561.500.000, il compendio immobiliare sito in Alessandria, via Gentilini n. 1, alla Provincia di Alessandria per lo svolgimento di attività di interesse pubblico.

2. La Giunta Regionale stabilisce con propria deliberazione, ai sensi della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 8 (Norme concernenti l'amministrazione dei beni e l'attività contrattuale della Regione), le modalità e le condizioni per la vendita del compendio immobiliare, di cui al comma 1, prevedendo l'automatica risoluzione del contratto nel caso di utilizzazione del compendio stesso difforme dalle finalità indicate al comma 1.

**Art. 2.**

1. Il provento derivante dall'alienazione del compendio immobiliare, di cui all'articolo 1, è introitato nel capitolo 2515 del bilancio regionale per l'anno finanziario 1994.

**Art. 3.**

1. La legge regionale 21 gennaio 1993, n. 5 (Autorizzazione alla vendita del compendio immobiliare sito in Alessandria, via Gentilini n. 1), è abrogata.

**Art. 4.**

1. La Giunta Regionale con la deliberazione di cui al comma 2, dell'articolo 1 prevede espressamente la costituzione, col formale atto notarile di trasferimento, di un vincolo ad uso pubblico.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, 18 agosto 1994

BRIZIO

94R0874

LEGGE REGIONALE 18 agosto 1994, n. 33.

**Sottoscrizione del secondo aumento di capitale della Società consortile per Azioni M.I.A.C.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 34 del 24 agosto 1994)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1.**

1. Al fine di mantenere alla Regione l'attuale quota di partecipazione nella Società consortile per Azioni «Mercato Ingresso Agroalimentare di Cuneo» (M.I.A.C.), la Giunta Regionale è autorizzata a sottoscrivere n. 1.960.000 nuove azioni, del valore nominale di L. 1.000 ciascuna, emesse dalla Società stessa in esecuzione del secondo aumento del proprio capitale sociale da L. 1.140.000.000 a L. 11.000.000.000.

**Art. 2.**

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1994, la spesa di L. 1.372.000.000.

2. All'onere relativo si provvede mediante riduzione di L. 1.372.000.000, in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento, di cui al capitolo 27170 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1994, e mediante l'istituzione, nello stesso stato di previsione, di apposito capitolo denominato «Oneri relativi alla seconda sottoscrizione di nuove azioni della Società per Azioni Mercato Ingresso Agroalimentare di Cuneo» e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di L. 1.372.000.000.

3. Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. All'onere relativo alla quota residua, pari a L. 588.000.000, a liberazione totale delle azioni sottoscritte, si provvederà in sede di definizione del bilancio di previsione per l'anno 1995.

5. Il saldo sarà effettuato con deliberazione della Giunta Regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, 18 agosto 1994

BRIZIO

94R0875

**LEGGE REGIONALE 18 agosto 1994, n. 34.****Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1993.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 34 del 24 agosto 1994)**(Omissis).***94R0876****LEGGE REGIONALE 18 agosto 1994, n. 35.****Prima legge di variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1994.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 34 del 24 agosto 1994)**(Omissis).***94R0877****LEGGE REGIONALE 18 agosto 1994, n. 36.****Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1994.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 34 del 24 agosto 1994)**(Omissis).***94R0878****LEGGE REGIONALE 29 agosto 1994, n. 37.****Istituzione del fondo regionale per la montagna.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 36 del 7 settembre 1994)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1.***Finalità*

1. La Regione concorre al finanziamento dei piani pluriennali di sviluppo e dei programmi annuali operativi approvati dalle Comunità Montane.

2. I finanziamenti, di cui al comma 1, sono integrativi dei finanziamenti disposti dalle leggi statali e di quelli provenienti dalla Unione Europea.

**Art. 2.***Procedure*

1. Al fine di dare attuazione alla presente legge si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 18 giugno 1992, n. 28 e successive modificazioni ed integrazioni (Ordinamento delle Comunità Montane) e, in particolare, negli articoli 25 (Formazione, adozione ed approvazione del piano pluriennale di sviluppo socio economico), 26 (Contenuti del piano pluriennale di sviluppo) e 27 (Programmi annuali operativi).

**Art. 3.***Finanziamento*

1. Alla copertura finanziaria del «Fondo» si provvede destinando a tale fine, a partire dall'entrata in vigore della presente legge, una quota del 10 per cento di quanto accertato dalla Regione a titolo di addizionale regionale sul consumo di gas metano nell'esercizio precedente.

2. Le disponibilità, di cui al comma 1, vengono iscritte in apposito capitolo istituito nello stato di previsione della spesa ed avente la denominazione «Fondo regionale per la montagna».

3. Per l'anno finanziario 1994 la dotazione del capitolo, di cui al comma 2, viene fissata in 4.500 milioni di lire in termini di competenza e di cassa.

4. Agli oneri, di cui al comma 3, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del capitolo 27170.

5. Per gli anni finanziari 1995 e successivi la dotazione del «Fondo» è determinata in sede di definizione dell'assestamento di bilancio.

\* La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, 29 agosto 1994

BRIZIO

**94R0879****LEGGE REGIONALE 29 agosto 1994, n. 38.****Valorizzazione e promozione del volontariato.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 36 del 7 settembre 1994)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1.***Finalità*

1. La Regione Piemonte riconosce il valore sociale ed il ruolo dell'attività di volontariato volta alla realizzazione di finalità di natura sociale, civile e culturale, salvaguardandone l'autonomia e l'apporto originale. Promuove le condizioni atte ad agevolare lo sviluppo delle organizzazioni di volontariato, quali espressioni di solidarietà e pluralismo, di partecipazione ed impegno civile.

**Art. 2.***Organizzazioni e attività di volontariato*

1. Si considerano organizzazioni di volontariato gli organismi liberamente costituiti e privi di ogni scopo di lucro anche indiretto, i quali, avvalendosi in modo prevalente e determinante dell'attività personale, spontanea, gratuita dei propri aderenti, perseguono esclusivamente fini di solidarietà.

2. Le organizzazioni di cui all'articolo 2 esplicano le loro attività mediante strutture proprie, o, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nell'ambito di strutture pubbliche, o di strutture con queste convenzionate.

3. L'accesso alle strutture pubbliche o convenzionate è subordinato alla predisposizione di accordi, volti a disciplinare le modalità di presenza e comportamento del volontario, nonché le modalità del rapporto tra volontari e operatori pubblici, e finalizzati a realizzare una proficua collaborazione nell'ambito delle specifiche competenze.

4. Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo soltanto per assicurare il regolare esplicarsi del loro funzionamento o per una necessaria qualificazione o specializzazione della loro attività.

5. Le organizzazioni di volontariato devono assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

6. L'attività del volontario non può essere in alcun modo retribuita neppure dal beneficiario. È ammissibile unicamente il rimborso ai volontari delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata entro i limiti e secondo i criteri preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse.

7. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui il volontario stesso fa parte.

#### Art. 3.

##### *Registro delle organizzazioni di volontariato*

1. È istituito, ai sensi dell'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, il registro regionale delle organizzazioni di volontariato.

2. L'iscrizione nel registro è aperta alle organizzazioni di volontariato che, perseguendo le finalità di natura civile, sociale e culturale di cui all'articolo 1 della legge, operano nelle seguenti aree:

- a) socio assistenziale;
- b) sanitaria;
- c) impegno civile;
- d) protezione civile;
- e) tutela e promozione di diritti;
- f) tutela e valorizzazione dell'ambiente;
- g) promozione della cultura ed educazione permanente;
- h) tutela e valorizzazione del patrimonio storico ed artistico;
- i) educazione all'attività sportiva.

3. Il registro delle organizzazioni di volontariato è tenuto presso la Giunta Regionale, la quale, ne prevede l'articolazione in sezioni. Gli organismi di collegamento e di coordinamento delle organizzazioni di volontariato operanti in ambito regionale sono iscritti in apposita sezione. La Giunta Regionale può inoltre individuare ulteriori aree di operatività delle organizzazioni di volontariato.

#### Art. 4.

##### *Iscrizione nel registro*

1. Sono iscritte nel registro regionale le organizzazioni costituite ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 266/91, aventi sede legale o articolazioni locali autonome nella Regione Piemonte, qualunque sia la forma giuridica da esse assunta, purché compatibile con il fine solidaristico.

2. Le organizzazioni di volontariato sono iscritte su richiesta del legale rappresentante. L'iscrizione è attuata con decreto del Presidente della Giunta Regionale, adottato su proposta dell'Assessore competente per materia.

3. L'iscrizione è disposta entro novanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza da parte dell'Assessorato competente.

4. Il decreto di iscrizione, o di diniego di iscrizione, è pubblicato per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione - B.U.R.

5. La Regione pubblica annualmente sul B.U.R. l'elenco delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro e ne invia copia all'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 12 della legge n. 266/91.

6. La Giunta Regionale, individua, con proprio provvedimento le procedure da adottarsi per l'iscrizione nel registro.

7. L'iscrizione nel registro è condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici, nonché per stipulare le convenzioni e per beneficiare delle agevolazioni fiscali, in base alle disposizioni di cui rispettivamente agli articoli 7 e 8 della legge n. 266/91.

#### Art. 5.

##### *Revisione del registro*

1. La Giunta Regionale provvede alla revisione annuale del registro al fine di verificare il permanere dei requisiti che hanno dato luogo all'iscrizione. Le organizzazioni iscritte nel registro sono pertanto tenute a trasmettere alla Regione, entro il 31 luglio di ogni anno, una relazione dettagliata che illustri l'attività svolta, nonché copia del bilancio.

2. La Giunta Regionale può richiedere sia al Comune nel cui territorio le organizzazioni di volontariato hanno sede o svolgono la loro attività, sia ad altre pubbliche Amministrazioni un parere circa il permanere delle condizioni alle quali è subordinata l'iscrizione.

3. Il venir meno dei requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 5 e dell'effettivo svolgimento dell'attività di volontariato comporta la cancellazione dell'organizzazione dal registro regionale. La cancellazione è disposta con provvedimento motivato del Presidente della Giunta Regionale.

4. Il mancato adempimento, da parte delle organizzazioni di volontariato, agli obblighi di cui al comma 1 dell'articolo 5 è motivo di cancellazione dal registro, previa diffida.

5. La cancellazione dal registro è altresì disposta su richiesta delle organizzazioni di volontariato.

6. Le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro devono comunicare alla Regione le variazioni dello Statuto, dell'atto costitutivo o dell'accordo degli aderenti entro sessanta giorni dal prodursi dell'evento.

#### Art. 6.

##### *Partecipazione*

1. Le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro partecipano alle fasi della programmazione pubblica negli ambiti in cui le stesse operano.

2. La Regione e gli Enti locali informano e consultano le organizzazioni di volontariato su programmi e progetti nelle materie attinenti ai settori di intervento delle stesse. Le organizzazioni di volontariato possono proporre programmi ed iniziative.

#### Art. 7.

##### *Promozione del volontariato*

1. Il Consiglio Regionale indice, annualmente, «la giornata del volontariato».

2. La Giunta Regionale presenta al Consiglio Regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione della legge.

#### Art. 8.

##### *Formazione ed aggiornamento dei volontari*

1. Le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro ai sensi dell'articolo 3 provvedono in modo autonomo e diretto alla formazione e all'aggiornamento dei propri aderenti, attraverso specifici momenti di studio, promuovendo, anche in forma associata, corsi di formazione e di aggiornamento.

2. Alle organizzazioni iscritte nel registro che predispongono attività formative o momenti di studio, la Regione e gli Enti locali forniscono, su richiesta, materiale informativo e didattico ed offrono collaborazione tecnica.

3. La Regione, gli Enti locali e le Unità Socio-Sanitarie Locali, promuovono la partecipazione dei volontari delle organizzazioni iscritte nel registro ai corsi di formazione e di aggiornamento già promossi nell'ambito di specifici progetti secondo le modalità previste da leggi di settore.

#### Art. 9.

##### *Convenzioni*

1. La Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro di cui all'articolo 3 da almeno sei mesi e operanti da almeno un anno. Nelle convenzioni si devono individuare la tipologia dell'utenza, le prestazioni da erogare, le modalità di erogazione.

2. Le convenzioni, oltre a quanto disposto dall'articolo 7 della legge n. 266/91, devono tra l'altro prevedere:

- a) il contenuto e le modalità dell'intervento dei volontari;
- b) la durata del rapporto convenzionale;
- c) il numero e, quando richiesto dalla natura dell'attività da svolgere, la qualificazione professionale degli aderenti alla organizzazione stipulante;
- d) il numero degli eventuali soggetti dipendenti o fornitori di prestazioni specializzate impegnati nel servizio convenzionato e il tipo di rapporto intercorrente;
- e) le modalità di coordinamento tra volontari e operatori dei servizi pubblici;
- f) le modalità di rimborso degli oneri relativi alla copertura assicurativa e delle spese documentate sostenute dall'organizzazione per lo svolgimento dell'attività convenzionata;
- g) le modalità di verifica dell'attuazione della convenzione anche attraverso incontri periodici tra i responsabili dei servizi pubblici e i responsabili operativi dell'organizzazione;
- h) le modalità di risoluzione del rapporto.

3. Gli Enti pubblici inviano alla Regione copia della convenzione stipulata.

4. Con proprio provvedimento la Giunta Regionale può prevedere, per alcuni settori di operatività, criteri e requisiti differenziati cui i soggetti convenzionati devono attenersi.

#### Art. 10.

##### *Requisiti di priorità nelle scelte convenzionali*

1. Sono criteri di priorità nella scelta delle organizzazioni per la stipulazione delle convenzioni:

- a) lo svolgimento dell'attività dell'organizzazione nel territorio per il quale si richiede l'intervento;
- b) l'aver attivato sistemi di formazione e aggiornamento dei volontari negli specifici settori di intervento;
- c) la garanzia di una continuità di servizio se richiesto dalla natura dell'attività da convenzionare;
- d) la garanzia della qualità del servizio comprovata anche da esperienze precedentemente maturate.

#### Art. 11.

##### *Consiglio regionale del volontariato*

1. È istituito presso la Giunta Regionale il Consiglio regionale del volontariato.

2. Entro sei mesi dall'approvazione della legge, la Giunta Regionale propone al Consiglio Regionale la composizione e le modalità di funzionamento del Consiglio regionale di cui al comma 1 dell'articolo 11.

3. Nell'ambito del Consiglio regionale del volontariato deve essere garantita la rappresentanza di ogni settore del volontariato. Al Consiglio regionale del volontariato sono attribuite le seguenti funzioni:

- a) attività di promozione e attuazione, direttamente o in collaborazione con gli Enti locali, con le organizzazioni di volontariato e con i centri di servizio di cui all'articolo 15 della legge n. 266/91, di iniziative di studio e di ricerca anche ai fini dello sviluppo dell'attività di volontariato;
- b) promozione con cadenza biennale della conferenza regionale del volontariato;
- c) formulazione di pareri e proposte circa l'attuazione della legge.

4. Agli oneri derivanti si provvede con gli stanziamenti previsti dall'articolo 15.

#### Art. 12.

##### *Progetti sperimentali*

1. Le organizzazioni di volontariato acquisiscono parere preventivo della Giunta Regionale sui progetti sperimentali di cui all'articolo 12 della legge n. 266/91, lettera d), elaborati in autonomia.

#### Art. 13.

##### *Centri di servizio e comitato di gestione del fondo speciale presso la Regione*

1. I centri di servizio di cui all'articolo 15 della legge n. 266/91, nell'attività di sostegno progettuale alle organizzazioni di volontariato, si uniformano agli indirizzi emergenti dal piano regionale di sviluppo e dai singoli piani di settore.

2. Il Presidente della Giunta Regionale, o un suo delegato, partecipa di diritto al Comitato di gestione del fondo speciale previsto dall'articolo 15 della legge n. 266/91.

3. Il Presidente del Consiglio Regionale nomina, ai sensi della legge regionale 18 febbraio 1985, n. 10 e successive modificazioni, quattro rappresentanti delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale del volontariato maggiormente presenti ed operanti sul territorio regionale quali componenti del Comitato di gestione del fondo speciale di cui al comma 1 dell'articolo 13. Tali rappresentanti durano in carica 2 anni e non sono immediatamente rieleggibili.

4. Il Comitato di gestione del fondo speciale presenta annualmente alla Giunta e al Consiglio Regionale una relazione sull'attività dei centri di servizio.

#### Art. 14.

##### *Contributi*

1. La Regione può concedere alle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro contributi a titolo di sostegno di specifici e documentati progetti e attività.

2. La Giunta Regionale, acquisito il parere delle competenti Commissioni consiliari, individua, con proprio provvedimento, i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi e ne dà comunicazione al Consiglio Regionale.

3. Agli oneri derivanti si provvede con gli stanziamenti previsti dall'articolo 15.

#### Art. 15.

##### *Norma finanziaria*

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno 1994, la spesa di lire 610 milioni.

2. Nello stato di previsione della spesa sono conseguentemente istituiti appositi capitoli con la denominazione sottoindicata e lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, a fianco di ciascuno specificato:

«Finanziamento relativo al funzionamento e alle attività del Consiglio regionale del volontariato» con la dotazione di lire 10 milioni;

«Contributi a favore delle organizzazioni di volontariato a titolo di sostegno di specifici progetti» con la dotazione di lire 600 milioni.

3. Alla copertura degli oneri, di cui ai commi 1 e 2, si provvede mediante riduzione, per pari importo complessivo, del capitolo n. 15950.

4. Per gli anni 1995 e successivi la copertura finanziaria degli oneri viene stabilita dalle relative leggi di approvazione del bilancio.

#### Art. 16.

##### *Ambito di applicazione e abrogazione di norme*

1. La legge regionale 27 agosto 1984, n. 44, è abrogata.

2. È altresì abrogata ogni altra norma regionale incompatibile con le disposizioni della legge.

3. Per quanto non previsto dalla legge, si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 266/91.

#### Art. 17.

##### *Norma finale*

1. In sede di prima attuazione della legge sono ratificate le iscrizioni nel registro già avvenute ai sensi della deliberazione del Consiglio Regionale 3 marzo 1992, n. 339-2899.

#### Art. 18.

##### *Norma transitoria*

1. Le convenzioni in corso con le organizzazioni di volontariato alla data di entrata in vigore della legge hanno efficacia fino alla loro scadenza naturale.

2. L'eventuale rinnovo è subordinato all'avvio delle procedure di adeguamento delle organizzazioni di volontariato alla normativa prevista dalla legge.

3. Al fine di garantire la revisione del registro per l'anno 1994, le organizzazioni di volontariato iscritte nel corso del 1992 e del 1993 sono tenute a trasmettere alla Regione la documentazione di cui all'articolo 5, comma 1 entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, 29 agosto 1994

BRIZIO

94R0880

## LEGGE REGIONALE 22 settembre 1994, n. 39.

### **Individuazione delle aziende sanitarie regionali.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 39 del 28 settembre 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### TITOLO I

### UNITÀ SANITARIE LOCALI

#### Art. 1.

##### *Individuazione delle Unità Sanitarie Locali*

1. La Regione, in attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, provvede con la legge al riordino del Servizio Sanitario Regionale mediante la individuazione delle Unità Sanitarie Locali (U.S.L.), aziende regionali dotate di personalità giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, definendone gli ambiti territoriali.

#### Art. 2.

##### *Ambiti territoriali*

1. Gli ambiti territoriali delle U.S.L. aziende regionali di cui all'articolo 1 della legge sono definiti nell'Allegato A che fa parte integrante della medesima.

2. La sede legale di ciascuna U.S.L. è determinata in via definitiva, con deliberazione della Giunta Regionale su proposta del direttore generale, il quale, a tal fine, acquisisce il parere obbligatorio della Conferenza prevista dal comma 14 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 502/92, parere che deve essere reso entro trenta giorni dalla richiesta.

3. Con deliberazione del Consiglio Regionale, su proposta della Giunta Regionale, ovvero su iniziativa degli Enti locali, può essere disposto l'accorpamento di due o più ambiti territoriali al fine di un ulteriore miglioramento della funzionalità dei servizi, a tale fine la Giunta Regionale acquisisce il parere delle Province interessate, nonché della Conferenza delle U.S.L. di cui si propone l'accorpamento.

4. Con la medesima procedura di cui al comma 3 e sentiti i Sindaci dei Comuni interessati, il cui parere è obbligatorio e deve essere reso entro trenta giorni dalla richiesta, può essere disposto lo spostamento di singoli Comuni da uno ad altro ambito territoriale.

5. Si prescinde dai pareri previsti dai commi 2, 3, 4 qualora gli stessi non siano resi entro i termini stabiliti.

#### Art. 3.

##### *Costituzione*

1. Le U.S.L. di cui all'Allegato A sono costituite in aziende con decreto del Presidente della Giunta Regionale da emanarsi entro il termine stabilito nella legge regionale con la quale verranno definite le modalità organizzative e di funzionamento delle U.S.L. stesse.

#### Art. 4.

##### *Articolazione territoriale e funzionale delle Unità Sanitarie Locali*

1. Il distretto di base, dotato di autonomia organizzativa è l'articolazione territoriale e funzionale dell'U.S.L. per l'erogazione delle prestazioni socio-sanitarie di base e socio-assistenziali di base, nonché per l'esercizio di ogni altra funzione che sarà successivamente individuata con la legge regionale sull'organizzazione e funzionamento delle U.S.L. Al fine di attuare in modo efficace la suddetta erogazione il responsabile del distretto, previsto al successivo comma 3, provvede ad organizzare l'attività del complesso dei servizi nell'ambito delle direttive generali impartite dal direttore generale.

2. Ai distretti socio-sanitari di base S.S.B. è attribuita autonomia economico-finanziaria con contabilità separata all'interno del bilancio della U.S.L., disciplinata dalla normativa regionale concernente la gestione economica, finanziaria e patrimoniale delle U.S.L.

3. Il distretto, attraverso anche i medici e i pediatri di medicina territoriale, assicura un efficace filtro della domanda socio-sanitaria e orienta la stessa, garantendo la continuità terapeutica indipendentemente dai diversi luoghi di trattamento. Il distretto indirizza e coordina in particolare il ricorso all'assistenza ospedaliera, assistenza specialistica e assistenza protesica e termale, fungendo da centro ordinatore per le relative prestazioni erogate, in parte, dalle proprie unità operative ovvero dalle aziende e dagli istituti ed Enti di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni, dalle istituzioni sanitarie pubbliche o private, sulla base di criteri di integrazione con il servizio pubblico, e dai professionisti convenzionati.

4. Ad ogni distretto è preposto un responsabile, in possesso dei requisiti e con le funzioni da individuarsi con la legge regionale di cui al comma 1, la quale definisce altresì i livelli e le forme di autonomia organizzativa per l'esercizio delle seguenti attività:

a) l'informazione, la prenotazione e l'assistenza amministrativa ai cittadini per l'utilizzazione dei vari servizi sanitari e sociali;

- b) l'educazione sanitaria e sociale;
- c) l'assistenza di medicina generale, specialistica pediatrica, ambulatoriale e domiciliare;
- d) l'assistenza domiciliare integrata;
- e) l'assistenza consultoriale familiare;
- f) interventi residenziali e semiresidenziali;
- g) l'assistenza specialistica poliambulatoriale;
- h) interventi integrativi e sostitutivi della famiglia;
- i) interventi per l'età evolutiva;
- l) interventi per l'handicap;
- m) altre attività sociali delegate dai Comuni;
- n) attività territoriali psichiatriche e per le tossicodipendenze.

5. A livello distrettuale sono altresì svolte attività di competenza del dipartimento di prevenzione, in raccordo con l'agenzia di protezione ambientale regionale di cui alla legge 21 gennaio 1994, n. 61.

6. L'ambito territoriale di ciascun distretto è definito secondo i seguenti criteri:

- a) ciascun distretto di norma deve coincidere con uno o più Comuni, ovvero con una o più circoscrizioni in cui il territorio del Comune sia suddiviso;
- b) di norma ciascun distretto deve comprendere una popolazione fra i ventimila e sessantamila abitanti e nelle aree urbane una popolazione non inferiore a quarantamila abitanti;
- c) ciascun distretto che insiste su aree montane o particolarmente disagiate può comprendere una popolazione anche inferiore a ventimila abitanti e di regola non inferiore a quello della popolazione delle Comunità Montane il cui territorio, precedentemente all'entrata in vigore della presente legge, coincideva con una U.S.S.L. e deve essere dotato degli stessi servizi e svolgere le stesse funzioni dei restanti distretti dell'U.S.L.

7. Le funzioni di indirizzo e di verifica sull'attività del Distretto possono essere esercitate, su delega della Conferenza dei Sindaci o dei Presidenti di Circonscrizione, dal Sindaco o dai Sindaci ovvero dai Presidenti di Circonscrizione dell'ambito territoriale di riferimento del distretto costituiti in Comitato.

8. Il direttore generale di ciascuna U.S.L., sentiti preventivamente il Sindaco o la rappresentanza della Conferenza di cui al decreto legislativo n. 502/92, e successive modificazioni, predisponde la proposta di articolazione territoriale in distretti; sottopone la proposta per il parere definitivo al Sindaco o alla rappresentanza della Conferenza di cui al decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni che devono renderlo entro trenta giorni. Si prescinde dal parere ove questo non sia reso entro il predetto termine.

9. Il direttore generale definisce, entro i successivi trenta giorni, l'articolazione in distretti, valutato il parere eventualmente reso, e la trasmette, per l'approvazione, alla Giunta Regionale.

## TITOLO II

### AZIENDE OSPEDALIERE

#### Art. 5.

##### *Costituzione*

1. Con decreto del Presidente della Giunta Regionale sono costituiti in azienda ospedaliera con personalità giuridica pubblica e con autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica i presidi ospedalieri individuati nell'Allegato B che fa parte integrante della legge.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 dell'articolo 1 verrà emanato entro il termine stabilito nella legge regionale con la quale verranno definite le modalità organizzative e di funzionamento delle aziende ospedaliere.

#### Art. 6.

##### *Presidi delle Unità Sanitarie Locali*

1. Gli stabilimenti ospedalieri non previsti nell'Allegato B alla legge costituiscono presidi dell'U.S.L. nel cui ambito territoriale sono situati.

#### Art. 7.

##### *Individiazione di ulteriori aziende ospedaliere*

1. La Giunta Regionale verifica periodicamente con cadenza almeno annuale, la funzionalità degli stabilimenti ospedalieri presidi delle U.S.L. al fine di valutare il possesso dei requisiti richiesti per la costituzione in azienda ospedaliera.

2. Alla individuazione in azienda di ulteriori ospedali si procede con deliberazione del Consiglio Regionale, su proposta della Giunta Regionale, che acquisisce preventivamente il parere del direttore generale e della Conferenza dei Sindaci dell'U.S.L. cui afferisce il presidio ospedaliero.

3. La Giunta Regionale verifica altresì, con periodicità almeno annuale, la permanenza dei requisiti richiesti da parte delle aziende ospedaliere.

## TITOLO III

### NORME FINALI E TRANSITORIE

#### Art. 8.

##### *Monitoraggio del nuovo assetto istituzionale*

1. Al fine di verificare l'impatto del nuovo assetto istituzionale sul Servizio Sanitario Regionale, la Giunta Regionale, nell'ambito della relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano Soeio Sanitario Regionale di cui all'articolo 7 della legge regionale 23 aprile 1990, n. 37, analizza:

- a) gli effetti dell'accorpamento dell'ampliamento territoriale delle U.S.L. in termini di livello quali quantitativo dei servizi di controllo della spesa sanitaria;
- b) l'attuazione dell'organizzazione distrettuale dei servizi sanitari;
- c) il coordinamento dei servizi sanitari con quelli socio assistenziali;
- d) l'organizzazione dell'assistenza sanitaria specialistica, con l'analisi comparata degli ospedali azienda e presidio di U.S.L., con specifico riferimento alla funzionalità dei servizi, al collegamento dei servizi degenziali con quelli ambulatoriali e distrettuali, al nuovo sistema di finanziamento;
- e) l'organizzazione dei dipartimenti di prevenzione, con specifico riferimento alla legge regionale che disciplina l'agenzia di protezione ambientale regionale di cui alla legge n. 61/94;
- f) gli aspetti del nuovo sistema di finanziamento delle aziende sanitarie, con specifico riferimento ai livelli assistenziali da garantire ed alla responsabilizzazione delle aziende.

#### Art. 9.

##### *Commissari regionali*

1. La Giunta Regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge, sentita la Commissione consiliare competente, procede alla nomina di Commissari regionali, che durano in carica fino alla nomina dei direttori generali. Con il medesimo provvedimento sono confermati i Collegi dei Revisori delle U.S.S.L. con le stesse funzioni precedentemente esercitate.

2. A ciascun Commissario è affidata la gestione delle U.S.S.L. comprese negli ambiti territoriali di cui all'Allegato A alla legge, le quali mantengono comunque la loro individualità. Fino alla data che sarà definita dalla legge regionale di riordino dei servizi socio-assistenziali e comunque non oltre il 31 dicembre 1994, le funzioni socio-assistenziali attualmente delegate alle U.S.S.L. sono esercitate dai Commissari regionali, che si avvalgono dei Coordinatori socio-assistenziali in carica alla data di entrata in vigore della legge.

3. I Commissari regionali di cui al comma 1 dovranno altresì provvedere per ogni singola U.S.S.L.:

a) alla ricognizione delle dotazioni organiche del personale, suddivise in relazione al servizio o unità operativa di appartenenza;

b) alla ricognizione degli inventari dei beni mobili, suddivisi per sede o presidio di assegnazione, e immobili, con precisazione dei titoli di provenienza;

c) ad ogni altro atto o adempimento richiesto dalla Giunta Regionale e propedeutico all'unificazione delle U.S.S.L. ed alla trasformazione delle stesse in aziende.

4. I Commissari regionali cui è affidata la gestione di U.S.S.L., nel cui territorio insistono ospedali compresi nell'Allegato B, possono essere affiancati da Commissari, per la gestione di detti ospedali, nominati dalla Giunta Regionale, che provvede altresì ad indicarne l'ambito di attività e le competenze.

5. Le indennità dei Commissari regionali e degli eventuali Commissari di cui al comma 4 sono fissate dalla Giunta Regionale, sulla base delle disposizioni e dei criteri stabiliti per gli Amministratori e i Commissari straordinari delle U.S.S.L.

#### Art. 10.

##### *Norme transitorie per la gestione amministrativo contabile*

1. Per l'anno 1994 la gestione del bilancio delle U.S.S.L. non è innovata ed avviene ai sensi della legge regionale 13 gennaio 1981, n. 2 e successive modificazioni. I legali rappresentanti delle U.S.S.L., entro il 30 novembre 1994, predispongono il bilancio di previsione per l'anno 1995 in termini di competenza e cassa, sulla base delle indicazioni regionali.

2. Entro i termini fissati con provvedimento della Giunta Regionale, i legali rappresentanti delle U.S.S.L. provvedono alla revisione ed aggiornamento del Registro Inventario dei beni immobili e del Registro Inventario dei beni mobili, attribuendo a tutti i beni inventariati il relativo valore:

a) ai beni immobili deve essere attribuito il valore catastale utilizzato ai fini dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), ovvero, in mancanza di attribuzione di rendita catastale, deve essere indicato in inventario il valore individuato ai fini assicurativi;

b) ai beni mobili deve essere attribuito il valore nei modi indicati nell'Allegato 1, punto II della legge regionale n. 37/90.

#### Art. 11.

##### *Gestione dell'attività pendente della disciolta Unità Socio Sanitaria Locale 1/23 di Torino*

1. Con decorrenza dalla costituzione delle aziende sanitarie di cui all'articolo 3 della legge, cessa la gestione commissariale dell'attività pendente della disciolta U.S.S.L. 1/23 di Torino, prevista dalla legge regionale 23 gennaio 1989, n. 11.

2. All'atto della cessazione il Commissario provvede all'assegnazione degli atti ancora in corso di trattazione alle aziende sanitarie di riferimento.

3. La Giunta Regionale stabilirà, con propria deliberazione da adottarsi entro il termine di costituzione delle aziende sanitarie regionali, a quale azienda attribuire la definizione degli atti e dei procedimenti non assegnabili ad una specifica azienda.

#### Art. 12.

##### *Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 45 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, B.U.R., ai sensi del comma 4 dell'articolo 45 dello Statuto regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, 22 settembre 1994

BRIZIO

(Omissis).

94R0881

#### LEGGE REGIONALE 22 settembre 1994, n. 40.

##### **Nuove norme per il funzionamento del Comitato regionale di controllo.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 39  
del 28 settembre 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### TITOLO I

#### STRUTTURA DEL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO

#### Art. 1.

##### *Disposizioni generali*

1. La Regione esercita, nell'ambito del proprio territorio, il controllo sugli atti dei Comuni, delle Province, dei Consorzi, delle Unioni di Comuni e delle Comunità Montane.

2. La Regione esercita altresì il controllo sugli atti delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, degli Enti cui è affidata la gestione delle aree protette, ai sensi della legge regionale 21 luglio 1992, n. 36 (Adeguamento delle norme regionali in materia di aree protette alla legge 8 giugno 1990, n. 142 ed alla legge 6 dicembre 1991, n. 394), delle Assemblee delle Associazioni dei Comuni in materia socio assistenziale, ai sensi della legge regionale 22 luglio 1992, n. 37 (Disposizioni in merito all'Organo regionale di controllo), e degli altri Enti locali.

3. Il controllo è esercitato, nelle forme e nei modi indicati nella presente legge, dal Comitato regionale di controllo istituito a norma dell'articolo 2.

4. All'Organo predetto può essere attribuito il controllo sugli atti degli Enti strumentali o dipendenti dalla Regione.

## Art. 2.

*Articolazione del Comitato regionale di controllo*

1. Il Comitato regionale di controllo, composto nei modi previsti dalla legge dello Stato, esercita le sue funzioni, ai sensi dell'articolo 69 dello Statuto, in forma decentrata attraverso le Sezioni di quadrante geografico di Alessandria, Cuneo, Novara e Torino. Sono abolite le preesistenti Sezioni di controllo.

2. Ciascuna delle Sezioni esercita il controllo sugli atti delle Province, dei Comuni, dei Consorzi, delle Unioni di Comuni, delle Comunità Montane, delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, delle Assemblies delle Associazioni dei Comuni in materia socio assistenziale, degli Enti cui è affidata la gestione delle aree protette, ai sensi della legge regionale n. 36/1992 e degli altri Enti locali.

3. Ciascuna Sezione di quadrante è competente al controllo degli atti degli Enti aventi sede nell'ambito territoriale come di seguito individuato:

a) Sezione di Alessandria, per il territorio delle attuali Province di Alessandria e Asti;

b) Sezione di Cuneo, per il territorio dell'attuale Provincia di Cuneo;

c) Sezione di Novara, per il territorio delle attuali Province di Biella, Novara, Verbania e Vercelli;

d) Sezione di Torino, per il territorio dell'attuale Provincia di Torino.

4. Alla data di entrata in vigore della presente legge i consessi, insediati ai sensi della legge regionale 10 luglio 1991, n. 30 (Norme per il funzionamento dell'Organo regionale di controllo) e con le modalità di cui all'articolo 42 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali), sono sciolti ed esercitano le loro funzioni fino all'insediamento dei consessi delle Sezioni, di cui al comma 1.

5. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono costituiti i consessi operanti nelle Sezioni di quadrante di Alessandria, Cuneo, Novara e Torino.

6. L'unitarietà d'indirizzo del Comitato regionale di controllo è salvaguardata con la pubblicazione periodica a cura della Giunta Regionale, anche su segnalazione dei membri delle Sezioni di controllo, delle principali decisioni assunte dai Collegi e con riunioni periodiche della Conferenza dei Presidenti e dell'Assemblea generale del Comitato regionale di controllo, di cui all'articolo 15.

## Art. 3.

*Costituzione e durata delle Sezioni di controllo*

1. Le Sezioni di controllo sono costituite in conformità di quanto disposto dall'articolo 42 della legge n. 142/1990: i componenti delle Sezioni sono nominati con decreto del Presidente della Giunta Regionale.

2. I componenti elettivi supplenti sono fissati in numero di due.

3. Il Consiglio Regionale, con l'osservanza della procedura stabilita dalla legge regionale 18 febbraio 1985, n. 10 (Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale) e successive modificazioni, provvede all'elezione dei membri effettivi e supplenti con separata votazione ed a maggioranza dei tre quinti dei consiglieri assegnati. Se tale maggioranza non è raggiunta nelle prime due votazioni, le nomine sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Regionale.

4. Il Consiglio Regionale elegge i due membri supplenti, scegliendone uno fra gli esperti, di cui all'articolo 42, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2) della legge n. 142/1990 ed uno fra gli esperti di cui al comma 1, lettera a), numeri 3) e 4) del medesimo articolo.

5. Le designazioni, di cui all'articolo 42, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2) della legge n. 142/1990, sono effettuate dagli Ordini e Collegi professionali esistenti nel territorio di competenza di ciascuna Sezione in relazione alla sede. Se gli Ordini od i Collegi professionali competenti non procedono entro trenta giorni dalla richiesta, vi provvede in via sostitutiva il Consiglio Regionale, attingendo tra gli iscritti agli Ordini dei Collegi medesimi.

6. Il Presidente della Giunta Regionale provvede alle nomine dei consessi ed insedia i medesimi, convocando tutti i membri non oltre trenta giorni dalla data del decreto di nomina. Dell'insediamento è data notizia sul Bollettino ufficiale della Regione.

7. Le Sezioni sono rinnovate integralmente a seguito di nuove elezioni del Consiglio Regionale ed esercitano le loro funzioni fino all'insediamento dei nuovi Organi.

8. Nel caso di dimissione contemporanea della maggioranza dei componenti di una Sezione di controllo o di impossibilità di funzionamento per altra accertata causa, si provvede alla rinnovazione con la stessa procedura di nomina. Fino alla rinnovazione le funzioni sono svolte da altro consesso, individuato con decreto del Presidente della Giunta Regionale. Analogamente si procede nel caso di una impossibilità solo temporanea di funzionamento di una Sezione.

## Art. 4.

*Decadenza dei componenti*

1. I componenti del Comitato regionale di controllo decadono, se sopravvengono cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalla legge.

2. Decadono dalla carica i componenti dell'Organo di controllo che, senza giustificato motivo, non intervengono a cinque sedute consecutive, ovvero ad un numero di sedute pari ad un terzo di quelle effettuate nell'anno medesimo. Il motivo della mancata partecipazione deve essere tempestivamente comunicato al Presidente dell'Organo.

3. Il Presidente della Giunta Regionale contesta la causa di decadenza all'interessato, il quale presenta le proprie controdeduzioni entro dieci giorni dalla relativa comunicazione. Il Consiglio Regionale, trascorso tale termine, delibera sulla decadenza dalla carica, considerate le controdeduzioni, se presentate.

4. Nel caso di incompatibilità l'interessato opta, su invito del Presidente della Giunta, tra la carica di membro dell'Organo di controllo e quella che costituisce causa di incompatibilità. Il Consiglio Regionale delibera la decadenza dalla carica, se l'opzione non è comunicata nel termine di dieci giorni.

5. Il Presidente della Giunta Regionale dà comunicazione al Commissario del Governo dell'esistenza di causa di decadenza o incompatibilità nei confronti dei membri non elettivi dei consessi.

## Art. 5.

*Dimissioni dei componenti*

1. Le dimissioni dei componenti del Comitato regionale di controllo sono presentate al Presidente della Sezione di appartenenza, il quale ne dà immediata comunicazione al Presidente della Giunta.

2. I dimissionari sono sostituiti, a far tempo dalla presentazione delle dimissioni e fino alla nomina del successore, dai relativi supplenti.

## Art. 6.

*Sostituzione dei componenti*

1. La sostituzione dei membri, cessati per morte o per qualsiasi altra causa dall'incarico, avviene nei modi e nelle forme previste dalla legge per la loro nomina.

2. Il Presidente della Giunta Regionale promuove la sostituzione non oltre quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di vacanza dell'incarico.

## Art. 7.

*Indennità ai componenti*

1. L'indennità di carica spettante ai componenti del Comitato regionale di controllo è calcolata a decorrere dalla data di insediamento delle Sezioni, costituite ai sensi della legge n. 142/1990 e della presente legge regionale, con riferimento al 90 per cento dell'indennità massima prevista dalla legge per gli Assessori di Comuni con popolazione compresa nello scaglione da 100.001 a 250.000 abitanti.

2. Per i Presidenti dei consessi l'indennità di carica è invece calcolata con riferimento al 90 per cento dell'indennità massima prevista dalla legge per i Sindaci di Comuni con popolazione compresa nello scaglione da 100.001 a 250.000 abitanti.

3. Ai calcoli, di cui ai commi 1 e 2, non si applica la maggiorazione prevista dall'articolo 5, comma 6 e dall'articolo 3, comma 2 della legge 27 dicembre 1985, n. 816 (Aspettative, permessi e indennità degli Amministratori locali).

4. L'indennità viene quantificata nel 90 per cento delle percentuali, di cui ai commi 1 e 2, in caso di partecipazione a undici sedute al mese con riduzione di un undicesimo di tale valore per seduta in caso di partecipazioni inferiori. Per ogni seduta eccedente le undici mensili l'indennità è incrementata di una ulteriore percentuale pari al 2,5 per cento dell'ammontare di cui ai commi 1 e 2, con un massimo complessivo di incremento del dieci per cento. Ugual percentuale di incremento del 2,5 per cento spetta per ogni seduta al componente che svolge le funzioni di Presidente.

5. Le indennità spettanti sono raddoppiate, se il Presidente ed il Vice Presidente sono collocati in aspettativa non retribuita.

6. L'indennità è corrisposta in dodici rate mensili posticipate.

7. Ai componenti dei consessi aventi residenza in un Comune diverso da quello sede della Sezione di controllo della quale i medesimi fanno parte è corrisposto il rimborso delle spese di viaggio con mezzi di linea effettivamente sostenute, ovvero un quinto del costo della benzina super per chilometro. Ai componenti delle Sezioni i quali, per ragioni del loro incarico, si recano fuori dell'ambito territoriale, cui si riferiscono le funzioni esercitate, è dovuta altresì l'indennità di missione da liquidarsi in base alle tariffe in vigore per il personale dello Stato con qualifica, di cui al punto 2 della tabella *a*) allegata alla legge 18 dicembre 1973, n. 836 (Trattamento economico di missione e di trasferimento di dipendenti statali) e successive modificazioni.

## TITOLO II

### FUNZIONAMENTO DEL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO

#### Art. 8.

##### *Elezione del Presidente e del Vice Presidente*

1. Nella seduta di insediamento, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, i consessi eleggono, con distinte votazioni a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei voti, il rispettivo Presidente e Vice Presidente da scegliere tra i membri effettivi eletti dal Consiglio Regionale. Fino al momento della elezione del Presidente la seduta è presieduta dall'esperto effettivo eletto più anziano di età.

2. All'elezione partecipano i soli membri effettivi del Collegio.

3. Se, dopo due votazioni, nessun candidato ha riportato la maggioranza assoluta dei voti, si procede ad una terza votazione, nella quale risulta eletto il membro elettivo effettivo che ha ottenuto il maggior numero di voti.

4. A parità di voti risulta eletto il membro effettivo che ha riportato il maggior numero di voti nell'elezione effettuata dal Consiglio Regionale e, in caso di ulteriore parità, il membro più anziano di età.

#### Art. 9.

##### *Funzioni del Presidente*

1. I Presidenti delle Sezioni rappresentano i rispettivi Collegi, ne convocano e presiedono le adunanze, formulano l'ordine del giorno, sottoscrivono i verbali delle sedute ed ogni decisione del Collegio, regolano l'attività del Collegio e curano l'esecuzione delle decisioni da esso adottate, mantengono i rapporti con gli Organi della Regione.

2. I Presidenti vigilano sul funzionamento degli uffici di segreteria dei rispettivi collegi e sulla corretta esecuzione delle disposizioni ad essi impartite.

3. Ai fini dell'istruttoria degli atti sottoposti al controllo, i Presidenti provvedono a ripartire le pratiche tra i membri del collegio, secondo i criteri determinati dall'articolo 10.

4. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente. In caso di assenza o di impedimento di questo, le funzioni sono assunte dal membro effettivo elettivo che ha riportato il maggior numero di voti nell'elezione effettuata dal Consiglio Regionale e, in caso di parità, dal membro più anziano di età.

#### Art. 10.

##### *Esercizio delle funzioni del Comitato regionale di controllo*

1. Le Sezioni esercitano le loro funzioni collegialmente.

2. L'istruttoria degli atti sottoposti a controllo è svolta dai singoli membri effettivi o supplenti con l'assistenza del Segretario o di altro funzionario dell'ufficio di segreteria.

3. Le pratiche sono ripartite tra i membri del collegio secondo criteri da esso determinati in modo da assicurare un'equa ripartizione del lavoro, un adeguato approfondimento dell'istruttoria e la maggior tempestività del controllo.

4. I relatori sottopongono al collegio, nei termini stabiliti dal Presidente, le proprie proposte accompagnate da apposite relazioni. Di esse viene fatta menzione nel verbale della seduta.

5. Le Sezioni possono chiedere la collaborazione dei competenti uffici regionali ai fini della valutazione delle questioni tecniche relative agli atti sottoposti a controllo senza pregiudizio dei termini, di cui all'articolo 21.

#### Art. 11.

##### *Convocazione delle adunanze*

1. I consessi stabiliscono il calendario delle adunanze che hanno luogo durante l'orario degli uffici regionali.

2. Alle adunanze sono convocati anche i membri supplenti, i quali partecipano alle discussioni senza diritto di voto, salvo il caso in cui vengono a sostituire i rispettivi membri effettivi secondo i criteri determinati dal collegio.

3. Per le adunanze ordinarie previste dal calendario non è prescritta convocazione. In questo caso l'ordine del giorno degli argomenti da trattare viene depositato presso la Segreteria almeno ventiquattro ore prima dell'ora fissata per l'adunanza.

4. Con la presenza ed il consenso unanime dei membri effettivi o dei loro rispettivi supplenti, il Comitato regionale di controllo può trattare anche argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

5. I Presidenti possono convocare i rispettivi collegi in seduta straordinaria, se ne ravvisano l'opportunità o quando lo richiedono almeno tre componenti effettivi.

6. La convocazione è effettuata a mezzo telegrafo, fonogramma o fax, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno; essa è comunicata al Presidente della Giunta Regionale ed è fatta pervenire ai membri del collegio almeno il giorno prima di quello fissato per l'adunanza.

#### Art. 12.

##### *Le adunanze*

1. Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno quattro membri aventi diritto di voto.

2. Se, decorsa un'ora dalla convocazione fissata nel calendario o nell'apposito avviso per le adunanze straordinarie, non è stato raggiunto il numero legale per la validità dell'adunanza, il Presidente ne dichiara il rinvio.

3. Le decisioni sono adottate con voto palese, senza facoltà di astenersi, a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

4. Le decisioni sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

5. I membri del Comitato di controllo non possono partecipare alla trattazione degli argomenti per i quali sussiste un interesse proprio, di parenti o di affini entro il quarto grado, o di imprese o di Enti con i quali hanno rapporti di amministrazione, di vigilanza, di consulenza o di prestazione d'opera. Il divieto comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze.

#### Art. 13.

##### *Udienze*

1. I rappresentanti degli Enti che hanno emanato l'atto sono sentiti dal Comitato regionale di controllo, quando ne fanno richiesta al collegio contestualmente all'invio dell'atto o dei chiarimenti.

2. Gli Amministratori degli Enti possono essere altresì invitati per fornire al collegio chiarimenti riguardanti l'atto sottoposto al controllo, senza sospensione dei termini dello stesso.

3. I rappresentanti possono farsi assistere dai propri consulenti.

4. Il Difensore civico della Regione Piemonte può, nell'esplicazione delle funzioni previste dall'articolo 2 della legge regionale 9 dicembre 1981, n. 50 (Istituzione dell'ufficio del Difensore Civico) e della legge regionale 24 aprile 1985, n. 47 (Norme relative alla estensione delle competenze del Difensore Civico alle strutture amministrative del Servizio Sanitario e delle UU.SS.LL. operanti nel territorio regionale), inoltrare formale richiesta di essere udito dai consessi regionali di controllo, al fine di illustrare i motivi che possono far configurare vizi di legittimità riguardanti gli atti soggetti a controllo.

5. I consessi, cui pervengono richieste di audizione, fissano l'audizione medesima per una data anteriore a quella in cui divengono esecutivi gli atti deliberativi per i quali essa è stata richiesta.

6. In ogni caso, di dette audizioni viene fatta menzione nel verbale di adunanza.

#### Art. 14.

##### *Verbale di adunanza*

1. Il verbale delle adunanze indica i nomi dei presenti e contiene un cenno sommario delle questioni trattate, delle proposte del relatore e delle decisioni adottate nonché l'ora di inizio e di conclusione della seduta.

2. Il verbale viene redatto dal Segretario del collegio, approvato al termine della seduta od all'inizio della seduta successiva e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

3. Ogni membro del collegio ha diritto di far inserire nel verbale le motivazioni del proprio voto e ogni altra dichiarazione che ritiene rilevante ai fini dell'attività del collegio. Nel caso di discordanze nell'indirizzo interpretativo da adottarsi, il verbale, se richiesto dai proponenti, indica le tesi emerse.

4. I verbali delle adunanze restano depositati presso la Segreteria delle Sezioni di controllo.

5. Tutti i cittadini hanno diritto di averne visione e di ottenerne, a proprie spese, copia libera o autentica.

#### Art. 15.

##### *Conferenza dei Presidenti ed Assemblea generale del Comitato regionale di controllo*

1. Allo scopo di assicurare il coordinamento e di favorire l'unitarietà di indirizzo dell'attività di controllo, il Presidente della Giunta Regionale convoca:

a) almeno quattro volte all'anno la Conferenza dei Presidenti delle Sezioni di controllo;

b) almeno una volta all'anno l'Assemblea generale dei membri effettivi e supplenti delle Sezioni di controllo.

2. La Conferenza dei Presidenti esamina, tra l'altro, i criteri interpretativi di disposizioni legislative e regolamentari che possono dare o hanno dato luogo a tesi discordanti, al fine di individuare l'orientamento prevalente.

3. La Conferenza dei Presidenti può essere convocata anche su richiesta di singoli collegi.

4. L'Assemblea generale esamina, tra l'altro:

a) gli inconvenienti rilevati nella legislazione regionale comportanti difficoltà o contrasto di interpretazione;

b) le osservazioni sull'attività di controllo formulate dai membri delle Sezioni, dagli Enti locali, dai cittadini e dalle loro Associazioni.

5. La convocazione contiene l'indicazione degli argomenti da trattare. La convocazione dell'Assemblea generale è inviata per conoscenza al Consiglio Regionale.

6. L'Assemblea generale è convocata in via straordinaria su richiesta della Giunta Regionale o del Consiglio Regionale o dell'Organo di controllo. In questo caso per la richiesta occorre il voto favorevole della maggioranza dei singoli collegi o dei membri effettivi che li compongono.

7. La Conferenza dei Presidenti e l'Assemblea generale sono presiedute dal Presidente della Giunta Regionale o da un suo delegato.

8. Il verbale delle riunioni è redatto da un funzionario del Settore Segreteria della Giunta Regionale.

#### Art. 16.

##### *Relazione annuale*

1. Per consentire al Consiglio Regionale l'esame dei risultati raggiunti nell'esercizio dell'attività di controllo, i Presidenti delle Sezioni trasmettono entro il mese di febbraio di ogni anno al Presidente della Giunta Regionale una relazione sull'attività svolta durante l'anno.

2. La relazione è approvata da ciascun consesso e contiene le eventuali osservazioni o relazioni presentate dai singoli componenti.

3. Nella relazione, oltre ai criteri adottati nell'esercizio del controllo, sono analiticamente indicati:

a) il numero delle sedute del collegio;

b) il numero degli atti ricevuti, suddivisi per categorie di Enti controllati;

c) il numero degli atti sottoposti a controllo, ai sensi dell'articolo 45, commi 2 e 4 della legge n. 142/1990;

d) il numero degli atti in relazione ai quali si è pronunciato non luogo a procedere;

e) il numero degli atti dichiarati nulli e di quelli dichiarati decaduti;

f) il numero degli atti annullati, suddivisi per Enti deliberanti, argomenti e motivi di annullamento;

g) il numero e l'esito degli atti per i quali sono stati richiesti chiarimenti od elementi integrativi di giudizio;

h) il numero delle richieste di modificazioni da apportare alle risultanze del conto consuntivo;

i) il numero delle udienze effettuate distintamente con i rappresentanti degli Enti e con il Difensore Civico;

l) una valutazione in merito all'attività di controllo e alla normativa in vigore nella materia, all'adeguatezza della sede, alle attrezzature tecniche, alla dotazione di personale, nonché le eventuali proposte ai fini di un migliore svolgimento delle funzioni di controllo.

4. Il Presidente della Giunta Regionale trasmette al Consiglio Regionale, entro il successivo mese di marzo, le relazioni dei consessi con le eventuali osservazioni della Giunta.

5. La Giunta Regionale cura la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione, anche in sintesi, delle relazioni dei consessi nonché delle eventuali osservazioni della Giunta stessa e del Consiglio Regionale.

TITOLO III  
ESERCIZIO DEL CONTROLLO

Art. 17.

*Atti soggetti a controllo*

1. Sono soggetti a controllo gli atti degli Enti indicati all'articolo 1, nei limiti e con le modalità stabiliti dalla legge n. 142/1990 e dalla presente legge.

2. Gli atti dei Consorzi di Enti locali, delle unioni di Comuni e delle Comunità Montane sono assoggettati a controllo:

a) in via necessaria, se rientrano nelle categorie stabilite dall'articolo 32, comma 2, della legge n. 142/1990;

b) in via eventuale, se adottati dal Consiglio esecutivo dell'Ente, su iniziativa dell'esecutivo stesso o di un numero di membri dell'Organo assembleare rappresentante almeno un quinto dei componenti o delle quote consortili.

3. Le disposizioni, di cui all'articolo 53 della legge n. 142/1990, sono estese a tutti gli Enti indicati dall'articolo 1, diversi da Comuni e Province, i cui atti sono soggetti a controllo.

Art. 18.

*Invio degli atti al controllo*

1. Gli atti soggetti a controllo sono trasmessi alla Segreteria della Sezione competente in copia autentica entro dieci giorni dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio e comunque non oltre trenta giorni dall'adozione, a pena di decadenza. La decadenza non opera per le deliberazioni di approvazione del bilancio, del conto consuntivo e per altre, correlate a tali documenti contabili, individuate con provvedimento della Giunta Regionale.

2. Le deliberazioni soggette a controllo, qualora dichiarate immediatamente eseguibili, ovvero adottate ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge n. 142/1990, sono trasmesse, a pena di decadenza, entro cinque giorni dall'adozione.

3. Gli atti sono accompagnati da un elenco descrittivo, in duplice copia, contenente l'indicazione dell'Organo deliberante, del numero e data della deliberazione nonché dell'oggetto della stessa. La Segreteria della Sezione competente appone sulle due copie dell'elenco il timbro a data e ne restituisce una all'Ente interessato.

4. La trasmissione degli atti si intende avvenuta nella data del timbro dell'ufficio postale di partenza, ovvero nella data del timbro della Sezione di controllo competente, nel caso di consegna a mano. La trasmissione degli atti può avvenire anche via fax, redatto nelle forme di legge, ed in tal caso la trasmissione dell'atto si intende avvenuta nella data di trasmissione del fax stesso. Alla copia dell'atto trasmessa per fax dovrà far seguito copia autenticata dell'atto secondo le modalità previste dalla legge.

5. I consessi possono indicare agli Enti controllati le modalità di formulazione degli elenchi.

6. Gli atti trasmessi, ai sensi dell'articolo 45, commi 2, 4 e 5 della legge n. 142/1990, sono accompagnati anche da copia autentica della richiesta del controllo. Entro cinque giorni dal ricevimento di tale richiesta gli atti sono trasmessi, a pena di decadenza, con le modalità del comma 4.

Art. 19.

*Regolarizzazione degli atti*

1. Quando l'atto inviato per il controllo manca dei requisiti formali o presenta errori materiali, il Presidente del collegio, su proposta del relatore o dell'ufficio, può invitare l'Ente interessato a regolarizzare l'atto in tempo utile per l'esercizio del controllo.

2. L'ufficio può chiedere direttamente all'Ente interessato informazioni o chiarimenti in ordine all'atto da controllare, quando ciò è utile ai fini dell'esame dell'atto.

Art. 20.

*Modalità di controllo*

1. Il controllo delle deliberazioni e degli atti sostitutivi delle stesse, avviene in caso di inadempienza, secondo le modalità stabilite dall'articolo 46 della legge n. 142/1990.

2. Sugli atti aventi contenuto preparatorio o comunque costituente parte di procedimenti destinati a perfezionarsi anche con successivi provvedimenti regionali o statali, il controllo è limitato ai soli vizi di legittimità estrinseca o formale.

Art. 21.

*Termini del controllo*

1. Il controllo degli atti avviene nel rispetto dei termini, di cui all'articolo 46 della legge n. 142/1990.

2. Nel termine per il controllo degli atti di nomina, di cui all'articolo 34, comma 7, della predetta legge, si computano i soli giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricezione dell'atto.

3. I chiarimenti e gli elementi integrativi di giudizio sono trasmessi dall'Ente entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Ove forniti con atto deliberativo, lo stesso è adottato entro il medesimo termine.

4. La deliberazione si intende ad ogni effetto decaduta in caso di inosservanza del termine sopraindicato.

5. I termini per l'esercizio del controllo sono sospesi dal 10 al 20 agosto e dal 27 dicembre al 31 dicembre.

6. Ai fini del computo dei termini, di cui alla presente legge, valgono le norme, di cui all'articolo 2963 del Codice Civile. I termini scadenti il giorno di sabato sono prorogati al lunedì successivo.

Art. 22.

*Decisioni delle Sezioni*

1. I consessi, se non dichiarano la nullità o la decadenza per legge dell'atto sottoposto a controllo o non ne pronunciano l'annullamento oppure sullo stesso non richiedono chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, ovvero nell'esame del conto consuntivo non adottano la decisione, di cui all'articolo 46, comma 9 della legge n. 142/1990, danno atto a verbale di non aver riscontrato vizi di legittimità dell'atto.

2. I consessi pronunciano non luogo a procedere, se rilevano la mancanza dei presupposti previsti dall'articolo 45 della legge n. 142/1990.

Art. 23.

*Comunicazione delle decisioni*

1. Le Sezioni, su specifica richiesta dell'Ente interessato, danno comunicazione di non aver riscontrato vizi di legittimità dell'atto. In tal caso l'atto diventa esecutivo alla data di tale comunicazione.

2. Tutte le altre decisioni adottate dai consessi sono portate a conoscenza dell'Ente interessato.

3. Le decisioni di annullamento o di richiesta di chiarimenti o di elementi integrativi di giudizio o quelle, di cui all'articolo 46, comma 9 della legge n. 142/1990, sono comunicate all'Ente deliberante prima della scadenza del termine di controllo, anche a mezzo di telegramma, fonogramma o fax. La comunicazione contiene il testo integrale del dispositivo della decisione adottata.

4. Il testo integrale delle relative motivazioni è comunicato all'Ente interessato entro i successivi dieci giorni.

## Art. 24.

*Pareri obbligatori*

1. Le Sezioni, salvo quanto disposto dall'articolo 10, comma 5, non possono chiedere pareri di Organi ed uffici centrali o periferici dello Stato o della Regione.

2. Resta impregiudicato l'obbligo per gli Enti deliberanti di richiedere tali pareri, quando le leggi lo prevedono in modo esplicito e tassativo. La mancanza dei prescritti pareri obbligatori non pregiudica l'esame dell'atto nell'ipotesi prevista dall'articolo 50, comma 3 della legge n. 142/1990.

## Art. 25.

*Esercizio del potere sostitutivo*

1. Il potere sostitutivo è esercitato, ai sensi dell'articolo 48 della legge n. 142/1990.

2. A tale fine, quando un Ente ritarda od omette di compiere un atto obbligatorio per legge, la competente Sezione di controllo, d'ufficio o su richiesta della Giunta Regionale, invita l'Ente a compierlo entro un termine non inferiore a trenta giorni, salvo deroga motivata per i casi d'urgenza.

3. Scaduto inutilmente detto termine, il consesso nomina, per il compimento dell'atto, un Commissario scelto fra i funzionari della Regione.

4. Il potere sostitutivo in materia di bilancio e conto consuntivo è esercitato con le modalità e nei termini di cui agli articoli 39 e 46 della legge n. 142/1990.

5. Qualora ritenuto opportuno in relazione alla particolare complessità dell'atto, l'Organo di controllo può nominare più di un Commissario.

6. La Sezione competente dell'Organo di controllo determina, con il provvedimento di nomina, il compenso da corrispondere al Commissario, unitamente al rimborso delle spese sostenute, sulla base di criteri determinati con deliberazione della Giunta Regionale. La liquidazione è a carico dell'Ente inadempiente.

## Art. 26.

*Modalità del controllo sul conto consuntivo*

1. Ai fini dello svolgimento del controllo sul conto consuntivo, di cui all'articolo 46, comma 11, della legge n. 142/1990, l'Organo di controllo si avvale delle risultanze della relazione redatta dal Collegio dei revisori dei conti, ai sensi dell'articolo 57 della stessa legge, e della documentazione ad essa allegata.

## Art. 27.

*Controllo sugli atti delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza*

1. Fino al riordino della materia del controllo sulle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza, il controllo sui relativi atti, limitato al solo esame di legittimità, viene esercitato sugli atti relativi a:

- a) nomina, elezione e rielezione degli amministratori;
- b) statuti, regolamenti, ordinamento degli uffici e dei servizi;
- c) bilanci e relative variazioni, conti consuntivi;
- d) piante organiche e relative variazioni;
- e) istituzione di servizi, convenzioni ad essi relative, disciplina delle rette per la fruizione di beni e servizi;
- f) contrazione di mutui;

g) spese ed impegni di bilancio per esercizi successivi, escluse le spese relative alla locazione e conduzione di immobili di durata non superiore a nove anni ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

h) alienazioni, acquisti, permuta, contratti di comodato, trasformazione di destinazione, costituzione di diritti reali relativi a beni immobili;

i) alienazioni ed acquisti di titoli e di altri beni mobili per un valore superiore a L. 50.000.000.

2. Sono altresì soggette al controllo di legittimità le deliberazioni che lo stesso Organo deliberante, contestualmente all'adozione dell'atto intende sottoporre, di propria iniziativa, al controllo. Lo stesso può essere richiesto da almeno due componenti l'Organo deliberante, nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 45, comma 2 della legge n. 142/1990.

## TITOLO IV

## PERSONALE ED UFFICI

## Art. 28.

*Uffici di segreteria*

1. Presso ciascuna Sezione è istituito un ufficio di Segreteria, la cui direzione e responsabilità sono affidate a un dirigente della Regione che svolge altresì le funzioni di segretario del consesso.

2. Gli uffici di Segreteria sono articolazioni del Settore Enti locali a cui è attribuito il coordinamento dell'attività regionale di controllo.

3. L'organizzazione degli uffici, il loro organico e la definizione delle mansioni dei funzionari ad essi assegnati sono determinati ai sensi della legge regionale sull'ordinamento degli uffici del personale.

4. Fermo lo stato giuridico ed il rapporto organico con la Regione, il personale è funzionalmente alle dipendenze della Sezione, cui è destinato.

5. Il Segretario è responsabile dell'organizzazione e del funzionamento degli uffici, nonché dell'esecuzione delle disposizioni impartite dal collegio e dal suo Presidente.

6. In caso di assenza o di impedimento, il Segretario è sostituito da altro funzionario regionale in qualità di Vice responsabile della struttura, da individuarsi ai sensi della normativa vigente. Nel caso di contemporanea assenza del titolare e del Vice responsabile il Collegio affida di volta in volta le funzioni di verbalizzante della seduta ad altro dipendente regionale assegnato alla Sezione ed appartenente alla qualifica direttiva.

7. Il Segretario assiste alle adunanze del Collegio, provvede all'invio degli avvisi di convocazione, redige e sottoscrive i verbali delle adunanze, riceve gli atti degli Enti locali, dandone contestuale ricevuta, anche a mezzo di timbro e data apposto da lui o da un suo delegato, sottoscrive le deliberazioni del Collegio, rilascia gli atti certificativi inerenti all'attività dell'Organo di controllo.

## Art. 29.

*Incompatibilità del personale*

1. I dipendenti regionali non possono essere segnati alla Sezione che esercita il controllo su atti degli Enti, di cui sono amministratori.

## Art. 30.

*Archiviazione degli atti*

1. Le Segreterie dei singoli Collegi provvedono all'archiviazione degli atti adottati a norma delle vigenti disposizioni di legge.

2. Gli atti sottoposti a controllo, ad eccezione di quelli regolamentari e dei bilanci, sono conservati per la durata di tre anni.

TITOLO V  
DISPOSIZIONI FINANZIARIE

## Art. 31.

*Norma finanziaria*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, previsto per l'anno 1994 in L. 500.000.000, si provvede con i fondi stanziati sul capitolo 10060 del bilancio di previsione per l'esercizio 1994.

2. Per gli anni finanziari successivi si provvederà in sede di approvazione delle relative leggi di bilancio.

TITOLO VI  
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

## Art. 32.

*Rappresentanza in giudizio*

1. La rappresentanza in giudizio della Regione nelle controversie e nei ricorsi aventi per oggetto provvedimenti del Comitato regionale di controllo spetta al Presidente della Giunta Regionale.

2. L'eventuale costituzione in giudizio è deliberata dalla Giunta, previo eventuale parere della Sezione che ha emesso il provvedimento. In ogni caso il Presidente della Sezione interessata trasmette al Presidente della Giunta gli atti relativi al provvedimento impugnato.

3. Il Presidente della Giunta allega alla relazione, di cui all'articolo 16, notizie circa le controversie e i ricorsi avverso provvedimenti dell'Organo di controllo e sull'eventuale costituzione in giudizio della Regione.

## Art. 33.

*Diritti dei Consiglieri regionali*

1. A norma del comma terzo dell'articolo 12 dello Statuto regionale, ciascun Consigliere regionale ha diritto di ottenere dagli uffici dell'Organo di controllo notizie e dati; può altresì prendere visione dei documenti e dei verbali relativi ad atti per i quali il controllo è già stato esperito.

## Art. 34.

*Modalità per il riordino dei Servizi*

1. La modificazione degli attuali Servizi del Comitato regionale di controllo sarà adottata con deliberazione del Consiglio Regionale, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale n. 42/1986.

2. La modificazione delle attuali unità Operative Organiche in relazione ai nuovi Servizi del Comitato regionale di controllo sarà adottata con deliberazione della Giunta Regionale, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale n. 42/1986.

3. All'individuazione degli organici necessari alla funzionalità della nuova configurazione strutturale si provvede con deliberazione della Giunta Regionale nei limiti della dotazione regionale, provvisoriamente definita ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica).

## Art. 35.

*Norma transitoria in materia di controllo*

1. Sino alla data di insediamento delle nuove Sezioni, al fine di garantire la funzionalità dell'attività di controllo, continuano ad operare i consessi preesistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I termini, di cui alla presente legge, che riguardano atti in corso di esame soggetti a cambiamento di competenza in forza dell'articolo 2, restano sospesi fino al trasferimento degli atti medesimi alla Sezione competente, e comunque per un periodo non superiore a quindici giorni.

## Art. 36.

*Norma transitoria in materia di personale*

1. Il personale che, alla data di costituzione degli Organi di controllo previsti dall'articolo 2, comma 1, opera presso le preesistenti Sezioni è sottoposto a processo di mobilità a domanda o d'ufficio.

2. L'Amministrazione Regionale procede alla mobilità, di cui al comma 1, in deroga alle procedure e ai vincoli previsti dall'articolo 33 della legge regionale 17 dicembre 1979, n. 74 (Stato giuridico e trattamento economico del personale regionale, recepimento dei contenuti dell'accordo relativo al contratto nazionale per il personale delle Regioni a Statuto ordinario), presso gli uffici regionali, in relazione alle esigenze di servizio, ovvero presso altri Enti del comparto o del comparto sanità.

## TITOLO VII

## MODIFICAZIONE E ABROGAZIONE DI DISPOSIZIONI

## Art. 37.

*Modificazione di disposizioni*

1. L'Allegato I della legge regionale n. 42/1986 è così sostituito nelle parti relative alle attribuzioni dei Settori Segreteria della Giunta Regionale ed Enti locali:

## a) Settore Segreteria della Giunta:

«Compete al Settore la cura delle incombenze connesse al funzionamento della Giunta Regionale come organo collegiale e la cura dei rapporti con il Governo centrale per quanto attiene all'attuazione delle direttive di coordinamento dal medesimo impartite nelle materie il cui esercizio è delegato alla Regione.

Compete inoltre l'impostazione e la gestione del processo deliberativo e di decretazione, l'autenticazione e la certificazione dell'attività amministrativa regionale, di adempimenti per la promulgazione delle leggi della Regione, nonché la redazione, pubblicizzazione e diffusione del Bollettino ufficiale.

Il Responsabile del Settore, fino all'entrata in vigore di specifica normativa che dia attuazione all'articolo 81, comma 2, dello Statuto e limitatamente all'attività di competenza dei Settori della Presidenza della Giunta Regionale, assicura lo svolgimento delle funzioni, di cui agli articoli 37, ultimo comma, e 65, ultimo comma, dello Statuto; assiste il Presidente della Giunta Regionale nello svolgimento delle funzioni da questo esercitate; può essere incaricato, con provvedimento della Giunta e per specifiche esigenze, di esercitare funzioni di carattere generale non riconducibili alle competenze dei singoli Settori o ritenute dalla Giunta anche provvisoriamente meritevoli di integrazione e potenziamento».

## b) Settore Enti locali:

«Compete al Settore l'attività di studio, ricerca, statistica, documentazione, la collaborazione alla predisposizione degli articolati legislativi in materia di decentramento delle attività operative gestionali agli EE.LL.

Compete altresì al Settore la programmazione e la gestione dei rapporti funzionali con gli Enti locali e con i loro organismi; l'attività di programmazione e coordinamento delle funzioni di polizia amministrativa di competenza della Regione, la gestione delle funzioni delegate, i rapporti con gli Enti, Istituzioni, Organismi necessari allo svolgimento delle funzioni delegate.

Compete inoltre al Settore il coordinamento e il supporto tecnico dell'attività di controllo della Regione effettuata tramite i Servizi delle Sezioni di controllo».

## Art. 38.

*Abrogazione di disposizioni*

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

- a) l'articolo 27 della legge regionale n. 42/1986;
- b) la legge regionale n. 30/1991, come modificata dalla legge regionale n. 37/1992.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, 22 settembre 1994

BRIZIO

94R0882

## REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 9 settembre 1994, n. 19.

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 1994 e pluriennale 1994/1996 della regione Calabria - Legge Finanziaria.**

*(Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale della regione Calabria n. 90 del 15 settembre 1994)*

*(Omissis).*

94R0871

LEGGE REGIONALE 9 settembre 1994, n. 20.

**Bilancio di previsione della regione Calabria per l'anno finanziario 1994 e bilancio pluriennale per il triennio 1994/1996.**

*(Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale della regione Calabria n. 90 del 15 settembre 1994)*

*(Omissis).*

94R0872

LEGGE REGIONALE 9 settembre 1994, n. 21.

**Costituzione commissione consiliare per le riforme istituzionali.**

*(Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale della regione Calabria n. 91 del 15 settembre 1994)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Istituzione e composizione*

1. È costituita una commissione consiliare per le riforme istituzionali.

2. La commissione è composta dai rappresentanti di tutti i gruppi presenti nel Consiglio regionale, rispettando il criterio della proporzionalità.

3. La commissione è nominata dal presidente del Consiglio regionale su designazione dei gruppi.

## Art. 2.

*Finalità*

1. La commissione ha il compito di proporre al Consiglio regionale i provvedimenti che si ritengono utili e necessari per:

- a) partecipare al processo di riforma dell'ordinamento regionale;
- b) approvare un nuovo statuto ed i relativi regolamenti di attuazione;
- c) partecipare alla riforma del sistema elettorale regionale e ad elaborare un progetto di legge di attuazione coerente con le peculiarità sociali e culturali della Regione.

## Art. 3.

*Organizzazione*

1. La commissione è insediata dal presidente del Consiglio regionale ed elegge nel proprio seno l'ufficio di presidenza composto dal presidente, dal vice presidente e dal segretario.

2. Per il funzionamento della commissione valgono le norme del regolamento interno del Consiglio regionale.

3. Il presidente della commissione ha diritto all'indennità prevista per il presidente della commissione per il piano di sviluppo regionale dalla legge 10 novembre 1972, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni.

4. Il vice presidente ed il segretario della commissione hanno diritto all'indennità prevista per i segretari del consiglio nella misura stabilita dalla legge regionale 10 novembre 1972, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni.

## Art. 4.

*Personale e strutture*

1. All'attribuzione di personale dei ruoli regionali, di locali ed attrezzature e quanto altro necessario per il funzionamento della commissione, provvede l'ufficio di presidenza del consiglio, facendo gravare la relativa spesa sui fondi già iscritti nel bilancio del consiglio per l'anno in corso che presenta la necessaria disponibilità.

## Art. 5.

*Durata*

1. La commissione formula le proprie proposte definitive al consiglio entro centocinquanta giorni dalla data del suo insediamento.

2. È facoltà del presidente del Consiglio prorogare tale termine non oltre sessanta giorni.

## Art. 6.

*Urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, 9 settembre 1994

VERALDI

94R0825

## LEGGE REGIONALE 9 settembre 1994, n. 22.

**Modifica della legge regionale 8 agosto 1984 n. 18, recante: «Disciplina dell'indennità di fine mandato dei consiglieri regionali».**

(Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale della regione Calabria n. 91 del 15 settembre 1994)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

L'art. 3 della legge regionale 8 agosto 1984, n. 18 è soppresso ed è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (*Misure dell'indennità di fine mandato*). — La misura dell'indennità è stabilita, per ogni anno di effettivo esercizio del mandato, in una mensilità dell'indennità lorda fissata per le funzioni di consigliere regionale, in godimento nel corso del mese in cui si verifica la cessazione della carica.

Ai fini del computo del periodo di mandato, la frazione di anno si considera come anno intero, purché sia di durata non inferiore a sei mesi ed un giorno.

L'attribuzione dell'indennità è disposta dall'ufficio di presidenza entro tre mesi dall'inizio della nuova legislatura o dalla cessazione del mandato».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, 9 settembre 1994

VERALDI

94R0826

## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

## LEGGE REGIONALE 5 settembre 1994, n. 38.

**Legge finanziaria regionale adottata, a norma dell'art. 13-bis della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31, in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio 1994 - Primo provvedimento generale di variazione.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 91 dell'8 settembre 1994)

(Omissis).

94R0827

## LEGGE REGIONALE 5 settembre 1994, n. 39.

**Assestamento del bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 1994 e del bilancio pluriennale 1994-1996 a norma dell'art. 37 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31 - Primo provvedimento generale di variazione.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 91 dell'8 settembre 1994)

(Omissis).

94R0828

## LEGGE REGIONALE 5 settembre 1994, n. 40.

**Norme per la semplificazione e l'accelerazione delle procedure di spesa. Modifiche alla legge regionale 6 luglio 1977, n. 31 - Disciplina della contabilità della regione Emilia-Romagna.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 91 dell'8 settembre 1994)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Finalità*

1. La legge regionale 6 luglio 1977, n. 31, e successive modificazioni, recante norme per la disciplina della contabilità — di seguito indicata come «legge sulla contabilità regionale» — è modificata ai sensi dei seguenti articoli.

## Art. 2.

*Sostituzione dell'art. 15.*

1. L'art. 15 della legge sulla contabilità regionale è sostituito dal seguente:

«Art. 15 (*Presentazione ed approvazione del bilancio di previsione*). — 1. Il bilancio di previsione è presentato dalla Giunta al Consiglio entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui esso si riferisce ed è approvato entro il 31 dicembre.».

## Art. 3.

*Modifiche all'art. 22.*

1. Nell'art. 22 della legge sulla contabilità regionale:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«L'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio è concessa con legge per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.»;

b) il quinto comma è sostituito dal seguente:

«Nel caso di cui al comma quarto l'autorizzazione è limitata ad un dodicesimo dello stanziamento di ogni capitolo di spesa per ogni mese di esercizio provvisorio, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria ove si tratti di:

1) spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionato in dodicesimi;

2) spese derivanti da obblighi contrattuali assunti nei precedenti esercizi;

3) reiscrizione di residui passivi perenti reclamati dai creditori, con scadenza nel periodo;

4) spese corrispondenti ad assegnazioni statali per funzioni delegate o vincolate a scopi specifici già regolate dalla legge accertate nell'esercizio in chiusura, ma iscritte con atto di Giunta alla competenza del nuovo esercizio, a norma del secondo comma dell'art. 38;

5) pagamenti imputabili alla gestione dei residui passivi.»

#### Art. 4.

##### *Sostituzione dell'art. 23*

1. L'art. 23 della legge sulla contabilità regionale è sostituito dal seguente:

«Art. 23 (*Gestione provvisoria del bilancio*). — 1. Qualora la legge di approvazione del bilancio e/o la legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio siano state approvate dal Consiglio regionale, ma non siano entrate in vigore, in pendenza degli adempimenti di cui all'art. 127 della Costituzione, la Regione è autorizzata a gestire in via provvisoria il bilancio medesimo limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo di bilancio, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria così come previsto per l'esercizio provvisorio dal quinto comma dell'art. 22.

2. Qualora la legge di approvazione del bilancio e/o la legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio siano state rinviate dal Governo a norma dell'art. 127 della Costituzione, o qualora nei confronti di detta legge il Governo abbia promosso la questione di legittimità o quella di merito a norma del quarto comma del medesimo articolo 127, la Regione è autorizzata a gestire il bilancio in via provvisoria, limitatamente alle parti ed ai capitoli non coinvolti nel rinvio o nell'impugnativa, ovvero, nel caso che il rinvio o l'impugnativa investano l'intero bilancio, limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo per ogni mese di pendenza del procedimento. In entrambi i casi, l'autorizzazione alla gestione provvisoria è altresì limitata alla maggiore spesa necessaria così come previsto per l'esercizio provvisorio dal quinto comma dell'art. 22.»

#### Art. 5.

##### *Modifica all'art. 29*

1. Nell'art. 29 della legge sulla contabilità regionale il secondo comma è abrogato.

#### Art. 6.

##### *Modifica all'art. 30*

1. Nell'art. 30 della legge sulla contabilità regionale è soppressa la seguente locuzione finale del secondo comma: «, nonché secondo la loro ripartizione territoriale fra i comprensori di cui alla L.R. 31 gennaio 1975, n. 12.»

#### Art. 7.

##### *Modifica all'art. 38*

1. Nell'art. 38 della legge sulla contabilità regionale il sesto comma è sostituito dal seguente:

«Gli atti amministrativi con i quali, a norma della presente legge, sono disposte variazioni di bilancio, sono pubblicati per estratto nel Bollettino ufficiale.»

#### Art. 8.

##### *Modifiche all'art. 40*

1. L'art. 40 della legge sulla contabilità regionale è così modificato:

a) nel quarto comma le parole «e comunque non prima della data di pubblicazione della corrispondente delibera di variazione del bilancio» sono sostituite dalle parole «e comunque non prima della data di intervenuta esecutività della delibera di variazione del bilancio»;

b) nel quinto comma le parole «di cui al precedente art. 19, primo comma.» sono sostituite dalle seguenti «di cui al terzo comma dell'art. 16.»

#### Art. 9.

##### *Modifica all'art. 47*

1. Nell'art. 41 della legge sulla contabilità regionale il quinto comma è sostituito dal seguente:

«In ciascun esercizio non può essere autorizzata la contrazione di mutui in misura tale che l'importo delle relative annualità di ammortamento, comprese quelle derivanti dai mutui già contratti e da quelli autorizzati con legge di bilancio relativa all'esercizio precedente e con le relative variazioni, superi la percentuale massima di cui al secondo comma dell'art. 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281, attualmente fissata nel venticinque per cento dall'art. 9 della legge 26 aprile 1982, n. 181, dell'ammontare complessivo delle entrate tributarie iscritte in bilancio nel Titolo I, sempreché gli oneri futuri di ammortamento trovino copertura nell'ambito del bilancio pluriennale della Regione.»

#### Art. 10.

##### *Modifica all'art. 46*

1. All'art. 46 della legge sulla contabilità regionale al punto 3 del primo comma sono soppresse le parole «, dei contratti, delle liquidazioni».

#### Art. 11.

##### *Modifica all'art. 54*

1. Nell'art. 54 della legge sulla contabilità regionale il secondo comma è sostituito dal seguente:

«È consentito l'abbandono totale delle pene pecuniarie dovute alla Regione per violazioni di leggi tributarie, quando le stesse siano di importo non superiore a lire 20.000.»

#### Art. 12.

##### *Abrogazione dell'art. 59*

1. L'art. 59 della legge sulla contabilità regionale è abrogato.

#### Art. 13.

##### *Sostituzione dell'art. 60*

1. L'art. 60 della legge sulla contabilità regionale è sostituito dal seguente:

«Art. 60 (*Competenza e procedimento per l'assunzione di impegni*). — 1. Le spese della regione sono impegnate dagli organi e dai funzionari competenti o delegati in base allo statuto e alla legge.

2. Le proposte di atti da cui possa comunque derivare un impegno di spesa a carico del bilancio regionale, prima della loro formale adozione, devono essere trasmesse alla Ragioneria, con l'eventuale relativa documentazione, per la registrazione del relativo impegno. A tal fine, il dirigente della Ragioneria verifica la legalità della spesa, esclusa ogni diversa valutazione sia di merito sia dell'interesse pubblico perseguito, accerta la completezza e la regolarità della documentazione, l'esatta imputazione della spesa al bilancio, la disponibilità sul capitolo relativo e la copertura finanziaria dell'impegno che si va ad assumere.

3. Entro trenta giorni dal ricevimento delle proposte, il dirigente della Ragioneria, se non ha nulla da rilevare, effettua la registrazione della prenotazione d'impegno. Ove, invece, ritenga di non poter effettuare la registrazione, ai fini di quanto stabilito nell'art. 71, ne comunica motivatamente le ragioni al dirigente competente e al responsabile del Servizio Segreteria di Giunta e Affari generali. Con la registrazione o con la comunicazione dei rilievi si intende assolto anche l'obbligo del rilascio del parere di regolarità contabile di cui all'art. 4, comma 6, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41.

4. Alla Ragioneria deve essere data tempestiva notizia dell'eventuale mancata adozione dell'atto o dell'eventuale suo annullamento per la cancellazione della registrazione.

5. Gli atti da cui derivano impegni, entro dieci giorni da quando sono idonei a produrre effetti, sono trasmessi, a cura del Servizio Segreteria di Giunta, al Servizio competente, per l'esecuzione, e alla Ragioneria per la trasformazione della prenotazione dell'impegno in impegno definitivo. L'efficacia dell'atto è certificata dall'attestazione relativa all'esito del controllo ovvero alla natura di atto non soggetto a controllo, apposta in base alle vigenti disposizioni e istruzioni.

6. I dirigenti sono tenuti a trasmettere alla Ragioneria, per le occorrenti annotazioni contabili, qualsiasi atto successivo che abbia attinenza con gli impegni assunti.

7. Gli atti di impegno soggetti a controllo, salvo che non siano dichiarati immediatamente eseguibili, debbono essere trasmessi alla Commissione di controllo, a pena di decadenza, entro quindici giorni dalla loro adozione.»

#### Art. 14.

##### Sostituzione dell'art. 61

1. L'art. 61 della legge sulla contabilità regionale è sostituito dal seguente:

«Art. 61 (*Liquidazione delle spese*). — 1. La liquidazione delle spese consiste nella determinazione della identità del creditore e dell'ammontare esatto del debito scaduto ed è disposta sulla base di documentazione idonea a comprovare il diritto del creditore. Tale idoneità è accertata e attestata in riferimento alle singole disposizioni normative e a singoli altri atti di qualsiasi natura, sui quali si fonda il diritto del creditore, nonché in riferimento agli atti con i quali sono stati assunti i correlativi impegni di spesa. L'atto di liquidazione deve in ogni caso indicare: a) il creditore o i creditori; b) la somma dovuta; c) gli estremi del provvedimento di impegno, con l'indicazione dell'attestazione relativa alla sua efficacia; d) il capitolo al quale la spesa è da imputare; e) l'eventuale differenza in meno rispetto alla somma impegnata e la disposizione della riduzione dell'impegno per le somme eccedenti quelle liquidate.

2. La liquidazione è effettuata dal dirigenti con atti formali, che non sono sottoposti a visto della Ragioneria, fermo restando quanto disposto nel quarto comma dell'art. 63.

3. Chi effettua la liquidazione ha piena ed esclusiva responsabilità in ordine alla verifica dell'adempimento dell'obbligazione dalla quale sorge per la Regione l'obbligo di disporre il pagamento, alla rispondenza tecnica delle note di spesa nonché alla loro regolarità e congruità.

4. Nel caso delle aperture di credito a favore dei funzionari delegati gli stessi provvedono alla liquidazione della spesa, salvo che non sia altrimenti stabilito dall'atto di delega.

5. Ove, in sede di liquidazione della spesa, si accerti che la stessa sia superiore all'entità dell'impegno, deve essere adottato, per l'eccedenza, un nuovo atto di impegno.»

#### Art. 15.

##### Sostituzione dell'art. 62

1. L'art. 62 della legge sulla contabilità regionale è sostituito dal seguente:

«Art. 62 (*Richiesta di emissione del titolo di pagamento*). — 1. L'emissione del titolo di pagamento è richiesta alla Ragioneria, dai dirigenti, sulla base dell'atto di liquidazione. Alla richiesta deve essere unita la documentazione giustificativa della spesa.»

#### Art. 16.

##### Modifiche all'art. 63

1. Nell'art. 63 della legge sulla contabilità regionale i commi secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti:

«I titoli di spesa di cui al primo comma sono firmati dal dirigente la Ragioneria e visti dal dirigente la struttura organizzativa preposta all'emissione dei titoli di spesa.

I mandati di pagamento in esecuzione di ruoli di spesa fissa o di elenchi di spese ricorrenti sono emessi d'ufficio dalla Ragioneria col solo visto del dirigente la struttura organizzativa preposta all'emissione dei titoli di spesa.»

#### Art. 17.

##### Sostituzione dell'art. 66

1. L'art. 66 della legge sulla contabilità regionale è sostituito dal seguente:

«Art. 66 (*Funzionari delegati*). — 1. Nei casi previsti dalla legge regionale o da motivati atti della Giunta regionale l'effettuazione delle spese può avvenire attraverso aperture di credito a favore di funzionari delegati entro limiti di volta in volta definiti.

2. La Giunta regionale può autorizzare, motivandone le ragioni, aperture di credito per spese di provveditorato o per altre spese aventi caratteristiche analoghe a quelle di provveditorato. L'autorizzazione deve essere contenuta entro limiti di spesa definiti, sulla base di analitici piani di spesa o di approvvigionamento, in relazione all'entità degli interventi o dei servizi da svolgere. Detti piani sono predisposti per un periodo non superiore a sei mesi nell'ambito delle disponibilità dei capitoli di bilancio interessati alle spese. Contestualmente è disposto l'impegno contabile a carico dei pertinenti capitoli di bilancio.

3. I dirigenti e i funzionari interessati possono essere autorizzati ad assumere, nel rispetto delle disposizioni vigenti, le obbligazioni giuridiche conseguenti. Sulla base degli atti di liquidazione adottati ai sensi dell'art. 61 saranno disposte le eventuali riduzioni degli impegni per le somme eccedenti quelle liquidate.

4. Le aperture di credito per la gestione di spese concernenti funzioni delegate dallo Stato alla Regione possono essere autorizzate dalla Giunta regionale senza limiti di importo.

5. Possono essere funzionari delegati i responsabili delle strutture organizzative di cui all'art. 74. Tale funzione può essere attribuita ad organi esterni alla Regione solo con legge regionale.»

#### Art. 18.

##### Sostituzione dell'art. 71

1. L'art. 71 della legge sulla contabilità regionale è sostituito dal seguente:

«Art. 71 (*Titoli di spesa ineseguibili*). — 1. Il dirigente della Ragioneria, qualora, per qualsiasi motivo di irregolarità contabile ravvisato in sede di riscontro di cui agli articoli 60 e 63, che non possa essere regolarizzato a norma dell'art. 70, non ritenga di registrare un impegno di spesa o dar corso a una richiesta di pagamento, procede ai sensi dell'art. 60.

2. Il dirigente proponente, ricevuti i rilievi della Ragioneria, riferisce tempestivamente, per iscritto, al Presidente della Giunta regionale e, per conoscenza, al responsabile del Servizio Segreteria di Giunta e Affari generali, esponendo motivatamente le sue valutazioni sui rilievi in ordine sia alle prospettate irregolarità che non consentirebbero la registrazione contabile sia ad altri eventuali motivi che inciderebbero sulla regolarità contabile, e avanzando puntuali proposte.

3. Il Presidente della Giunta regionale, sulla base di tale relazione, può impartire al dirigente della Ragioneria l'ordine scritto di eseguire il provvedimento. L'ordine scritto non deve essere eseguito quando l'opposizione del dirigente della Ragioneria si riferisca all'impegno o al pagamento di una spesa che ecceda la somma stanziata nel relativo capitolo di bilancio, rispettivamente di competenza o di cassa, a un pagamento da ascrivere alla competenza anziché ai residui e viceversa, ovvero all'impegno e pagamento di una spesa da imputare ad un capitolo diverso da quello pertinente.

4. Alla conclusione del procedimento, del cui svolgimento l'Assessore competente deve essere informato in ogni fase, il dirigente di cui al secondo comma del presente articolo rilascia il parere di legittimità di cui all'art. 4, comma 6, della L.R. n. 41 del 1992.»

## Art. 19.

*Sostituzione dell'art. 72*

1. L'art. 72 della legge sulla contabilità regionale è sostituito dal seguente:

«Art. 72 (*Residui passivi*). — 1. Costituiscono residui passivi le somme impegnate a norma dell'art. 57 e non pagate entro il termine dell'esercizio.

2. I residui passivi formati a norma del comma 1, quale che sia la natura della spesa, possono essere conservati nel conto dei residui per due esercizi successivi a quello in cui l'impegno si è perfezionato.

3. Tutte le somme iscritte negli stanziamenti di competenza del bilancio e non impegnate a norma dell'art. 57 entro il termine dell'esercizio costituiscono in ogni caso economie di spesa ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione.

4. Costituiscono altresì economie di spesa i residui passivi che non risultino pagati allo scadere del termine massimo previsto per la loro conservazione a norma del comma 2, fatta salva la loro riproduzione nella competenza dei successivi bilanci allorché il loro pagamento sia reclamato dai creditori.

5. Per il pagamento delle somme eliminate dal conto dei residui, a norma del comma 4, ove sia prevedibile l'esercizio del diritto a riscuotere da parte dei creditori, possono iscriversi, in sede di presentazione di ogni bilancio di previsione annuale, appositi capitoli di spesa da collocare tra le spese obbligatorie. Alla reiscrizione e all'impegno delle somme necessarie provvedono i dirigenti competenti, contestualmente alla liquidazione della spesa, nell'ambito degli stanziamenti degli appositi capitoli iscritti in bilancio e dopo aver accertato che il debito non sia prescritto o estinto per altra causa. Qualora il pagamento delle somme eliminate si riferisca a spese precedentemente liquidate e ordinate a norma degli articoli 61 e 62, verificate dalla struttura della Ragioneria preposta all'emissione dei titoli di spesa, la reiscrizione e l'impegno delle somme necessarie sono disposte dal dirigente della Ragioneria.»

## Art. 20.

*Modifiche all'art. 73*

1. Nell'art. 73 della legge sulla contabilità regionale:

a) nella parte introduttiva del secondo comma, le parole «entro il 30 aprile» sono sostituite dalle parole «entro il 31 marzo»; le lettere b) e c), sono sostituite dalle seguenti:

«b) somme riferibili ad impegni di spesa registrati in base ad atti, adottati entro la data di chiusura dell'esercizio finanziario, efficaci entro la data del 28 febbraio dell'anno successivo per la parte degli stessi non coperta da titoli di spesa emessi entro la data di chiusura dell'esercizio finanziario;

c) somme riferibili ad impegni di spesa registrati in base ad atti adottati entro la data di chiusura dell'esercizio finanziario e non ancora divenuti esecutivi entro la data del 28 febbraio dell'anno successivo.»;

b) il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Qualora gli atti di cui alla lettera c) del secondo comma diventino esecutivi dopo il 28 febbraio, le somme corrispondenti eliminate potranno essere reiscritte in appositi capitoli di spesa per sopravvenienze passive in occasione della prima variazione di bilancio.».

## Art. 21.

*Modifica all'art. 89*

1. Nell'art. 89 della legge sulla contabilità regionale il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il rendiconto generale è presentato dalla Giunta regionale al Consiglio entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello dell'esercizio finanziario cui si riferisce ed è approvato con legge regionale entro il 31 dicembre dello stesso anno prima del bilancio di previsione.».

## Art. 22.

*Modifiche all'art. 92*

1. Nell'art. 92 della legge sulla contabilità regionale sono abrogati i commi terzo e quarto.

## Art. 23.

*Norma finale*

1. La Giunta regionale, per l'attuazione della presente legge, può adottare atti ai sensi dell'art. 1, lett. a), del D.Lgs. 13 febbraio 1993, n. 40 e può proporre al Consiglio regionale l'approvazione di un regolamento di contabilità.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, 5 settembre 1994

BERSANI

94R0829

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*  
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

## MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:  
**BARI**, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - **BOLOGNA**, Libreria Ceruti, piazza del Tribunale, 5/F - **FIRENZE**, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - **GENOVA**, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - **MILANO**, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - **NAPOLI**, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - **PALERMO**, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - **ROMA**, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - **TORINO**, Cartiere Millani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- presso le Librerie depositarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

### PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994  
 i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994*

#### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

*Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili*

<p><b>Tipo A</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale . . . . . L. 357.000</li> <li>- semestrale . . . . . L. 195.500</li> </ul> <p><b>Tipo B</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale . . . . . L. 65.500</li> <li>- semestrale . . . . . L. 46.000</li> </ul> <p><b>Tipo C</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale . . . . . L. 200.000</li> <li>- semestrale . . . . . L. 109.000</li> </ul>	<p><b>Tipo D</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale . . . . . L. 65.000</li> <li>- semestrale . . . . . L. 45.500</li> </ul> <p><b>Tipo E</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale . . . . . L. 199.500</li> <li>- semestrale . . . . . L. 108.500</li> </ul> <p><b>Tipo F</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale . . . . . L. 687.000</li> <li>- semestrale . . . . . L. 379.000</li> </ul>
--	--

*Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 98.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale . . . . .	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione . . . . .	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami» . . . . .	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione . . . . .	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . .	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . .	L. 1.400

#### Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale . . . . .	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione . . . . .	L. 1.400

#### Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale . . . . .	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo . . . . .	L. 7.350

#### Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate . . . . .	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine ciascuna . . . . .	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive . . . . .	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata . . . . .	L. 4.000

*N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%*

#### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . . . .	L. 336.000
Abbonamento semestrale . . . . .	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . .	L. 1.450

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

**Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**  
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



\* 4 1 1 1 3 0 0 4 8 0 9 4 \*

**L. 2.600**